



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 337 del 30/8/2016 recante:  
"Adeguamento del Regolamento n. 6 del 30.8.2007, sulla disciplina dei  
compensi professionali spettanti agli avvocati regionali"  
relatore: F. SERGIO

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/8/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/9/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	I Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Parere n. 19/X. pag. 4  
*Deliberazione Giunta regionale n. 337 del 30 agosto 2016 ed allegato regolamento "Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali"; parere del Settore "Ufficio Legislativo" della Regione Calabria; relazione finanziaria.*

## Testo a confronto

Regolamento regionale 30 agosto 2007, n. 6 e Deliberazione Giunta regionale n. 337 del 30.08.2016. pag. 18

## Normativa nazionale

Decreto-Legge 24/06/2014, n. 90 – Art. 9. pag. 33  
*"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).*

Legge 31/12/2012, n. 247 - Art. 23. pag. 35  
*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*

Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 - Art. 23-ter. pag. 36  
*"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214).*

Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 – Allegato n. 4/2, (...) punto 5. pag. 38  
*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*

Decreto-Legge 31/05/2010, n. 78 – Art. 9. pag. 46  
*"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.)"*

Regio Decreto 30/10/1933, n. 1611 – Art. 21. pag. 58  
*"Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".*

## Normativa regionale

Regolamento regionale 30 agosto 2007, n. 6. pag. 60  
*"Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39".*

Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 - Art. 3. pag. 68  
*"Disposizioni di carattere generale"*

## Documentazione citata

Corte dei Conti -Lombardia/44/2016/PAR. pag. 69

Corte dei Conti - Abruzzo/187/2015/PAR.

pag. 79

TAR Puglia sez II Lecce n. 2543/2014.

pag. 87

CCNL 23\_12\_1999 - Art. 37.

pag. 107

CCNL 14\_09\_2000 - Art. 27.

pag. 108

**PARERE**N.ro 19/10<sup>a</sup>**1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

30 AGO. 2016

Prof. Antonio VISCOMI

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 32904 del 31.08.2016Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 337 della seduta del \_\_\_\_\_

Oggetto: adeguamento del regolamento n. 6 del 30.8.2007, sulla disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Prof. Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Luigi Buldrini

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonella RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale, Avvocato dello Stato Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)

Il dirigente di Settore  
Il Dirigente di Settore  
Avv. Sergio Tassone

## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che la materia dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali in virtù dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 per il personale non dirigente e dell'art. 37 CCNL 23/12/1999 per il personale dirigente Regioni ed autonomie locali, è stata disciplinata a livello regionale dall'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 39/2002, che dispone:

*"1. Agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell'art. 21 del Testo Unico dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili. 2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione."*

**RICORDATO CHE** con deliberazione n. 431 del 27.7.2007 è stato adottato il regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, recante la *"Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10/10/2002, n. 39"*.

**CONSIDERATO che** l'art. 9 del decreto - legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riformato la disciplina degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, disponendo:

*"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.*

*5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica."

**CONSIDERATO** che il concetto di "stanziamento" è precisato nel D.Lgs n. 118/2011 - Allegato n. 4/2, (...), punto 5. - "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa (...)", che recita:

"- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso."

**PRESO ATTO**, altresì, che, con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 è stata adottata la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", che all'art. 23 dispone:

"1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la

*responsabilità dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.*

*3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine."*

**RICORDATO CHE** L'ARAN, con chiarimento RAL n.1049, ha osservato che l'art.27 del CCNL del 14.09.2000 demanda alle autonome determinazioni degli Enti l'adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi e che si tratta di una disciplina unilaterale dell'Ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa.

**RITENUTO CHE** dalla più recente elaborazione giurisprudenziale è possibile evincere altresì i seguenti principi:

1°) atteso che l'avvocato di un ente pubblico è figura professionale ibrida, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, tale duplicità di *status* si riflette anche sulla struttura del trattamento economico spettante, normalmente composto, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile secondo le specifiche discipline, ancorché erogati con continuità; come ricordato dall'ARAN, con chiarimento RAL n.1049 (cfr. TAR Puglia sez. II Lecce 16.10.2014 n. 2543);

2°) presupposto indefettibile per l'erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature erariali è il dato formale dell'iscrizione all'albo e quello sostanziale della "*stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni*" (cfr. Corte dei conti sez. contr. Abruzzo del. 187/2015);

3°) fermo restando il limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23 ter del D.L. 6.12.2011 n. 201 (retribuzione del Primo Presidente della Corte di Cassazione) nel quale vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese, e il tetto finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) pari allo "stanziamento" relativo all'anno 2013, i compensi professionali percepiti nell'anno non possono eccedere il trattamento economico complessivo da percepirsi nello stesso anno (tetto retributivo massimo specifico), da calcolarsi in analogia all'art. 9 comma 1 del D.L. 31.5.2010 n. 78, comprendente il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, i.i.s. ove prevista, r.i.a. ove prevista, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura (Corte dei conti sez. controllo Lombardia 16.2.2016 n. 44; Corte dei conti sez. controllo Puglia 18.12.2015 n. 469);

#### **ATTESO**

-che, comunque, con nota prot. 226495 del 14 luglio 2016 il Dipartimento Organizzazione, Risorse umane, Controlli, ha dato informativa alle OO.SS ed alla RSU delle modifiche che si intendono apportare al regolamento n. 6/2007 per adeguarlo alla citata sopravvenuta normativa;

-che, in seguito a richiesta avanzata dalla UIL FPL, in data 25 luglio 2015 è stata convocata e si è tenuta la seduta delegazione trattante per la concertazione sulle modifiche al regolamento in esame;

**PRESO ATTO** del parere favorevole rilasciato dal Settore "Ufficio legislativo" con nota prot. 220337 del 8 luglio 2016;

**RITENUTA** la necessità e l'urgenza di integrare e aggiornare la normativa regolamentare regionale, alla luce della nuova disciplina legislativa statale e dei principi sopra esposti;

#### **VISTI ED APPLICATI:**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

- l'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 per il personale non dirigente e l'art. 37 CCNL 23/12/1999 per il personale dirigente Regioni ed autonomie locali;
- l'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. n. 39/2002;
- l'art. 9 del decreto - legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali giusto disciplinare dei lavori della Giunta Regionale approvato con DGR n. 278 del 4 agosto 2015;


Su proposta del Presidente della G.R., On. Gerardo Mario Oliverio, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture;

**DELIBERA**


Per le ragioni esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite,

- 1) **DI ADOTTARE** le modifiche al regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, recante "*Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10/10/2002, n. 39*", nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione con l'allegato regolamento alla competente Commissione consiliare per il previsto parere;
- 3) **DI DEMANDARE** al Presidente della G.R., ove pervenga il parere della Commissione consiliare o in caso di accertata scadenza del termine per lo stesso, l'emanazione dell'allegato regolamento ai sensi dell'art. 43, comma 6 dello Statuto regionale.

Il Segretario Generale



Il Presidente





ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI ONORARI PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI REGIONALI.

**Art. 1**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 1, il comma 1, prima parte, è sostituito dal seguente:  
*"1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012 e dell'art. 3 della Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo articolo 2 e dalle somme dovute in forza del successivo articolo 3 e sono corrisposte, con le decorrenze di cui all'articolo 9, comma 8, del citato decreto legge n. 90/2014, fatta salva la disciplina previgente, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'articolo 6, nei seguenti casi:"*

**Art. 2**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
*"1. Nel caso in cui, con riferimento all'articolo 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione mediante esecuzione esattoriale o forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore."*

2. Nel medesimo articolo, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
*"3. Nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo."*

3. Nel medesimo articolo, il comma 6 è sostituito dal seguente:  
*"6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte nel capitolo, da istituire, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4."*

4. Nel medesimo articolo, il comma 7 è sostituito dal seguente:  
*"7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4."*

**Art. 3**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'articolo 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'articolo 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura determinata secondo i parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successivi, così quantificata nella notula di cui al comma 4, fermi restando i limiti previsti dall'art. 5 commi 6 e 7 del presente regolamento."*

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore dell'Avvocatura regionale".

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 3, comma 5, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore".

#### Art. 4

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 4 è sostituito dal seguente:

*"1. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, conclusi con compensazione delle spese di giudizio, sono corrisposti i compensi professionali, nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno 2013, ai sensi del <sup>l. 4</sup> comma 6, ~~secondo periodo~~, del d.l. 90/14."*

2. Nei casi di compensazione integrale disposta da sentenze depositate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto medesimo, sono corrisposti compensi professionali nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014."

#### Art. 5

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 5, comma 1, l'espressioni "Dirigente dell'Avvocatura regionale", ricorrente per due volte, è sostituita da "Coordinatore".

2. Nel regolamento di cui sopra, l'art. 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

*"3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al successivo comma 4 bis, provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso."*

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*"4 bis. Agli avvocati viene comunque corrisposta, mensilmente e salvo conguaglio da determinarsi in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1, una somma pari al 50% di un dodicesimo dell'importo complessivamente percepito per l'anno precedente interamente corrisposto per i compensi professionali di cui all'articolo 3, secondo le modalità determinate con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, da adottarsi di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale e con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento."*

4. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, è abrogato il comma 5.

5. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

*"6. in applicazione dell'art. 9, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nei casi di cui all'art. 3 del regolamento, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto nell'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.*

*7. In applicazione dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 l'ammontare annuo dei compensi professionali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento - esclusi, ai sensi del comma 6 secondo periodo e, del comma 8, del D.L., i compensi di cui all'art. 4 del regolamento - non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo in godimento da ciascun avvocato."*

8. Nel regolamento di cui sopra, dopo l'art. 5 è aggiunto l'articolo seguente:

*"Art. 5 bis*

*1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono assegnati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, fatti salvi esigenze e/o casi particolari, nel rispetto dei principi di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento, con l'ausilio, ove possibile, di specifica procedura informatica accessibile, per le suddette finalità, agli avvocati dell'Avvocatura."*

**Art. 6**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1bis:

*"1. bis Gli importi di cui all'art. 2 distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti secondo quanto stabilito nel decreto dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 e successivi, in quanto applicabili."*

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, comma 2, il n. 4) è sostituito dal seguente:

*"4) assente per malattia per un periodo superiore al 30° giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro;"*

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, comma 2, il n. 7) "chiamato alle armi", è abrogato.

4. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Con il decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali in relazione ai periodi di mancata – con diritto alla conservazione del posto – o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro."*

**Art. 7**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 7, comma 1, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore dell'Avvocatura regionale".

**Art. 8**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente."*

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. L'Amministrazione provvederà, comunque, a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 e dell'art. 4, comma 1, assicurando adeguata disponibilità finanziaria che non potrà superare il limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge."*

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio nonché alle riscossioni sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, da adottarsi d'intesa col Coordinatore dell'Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento."*

**Art. 9**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, all'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. I compensi professionali spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo."*

2. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione."*

3. Nel regolamento di cui sopra, all'art. 9, comma 3, l'espressione "Dirigente dell'Avvocatura regionale" è sostituita da "Coordinatore dell'Avvocatura regionale".

**Art. 10**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 10, è sostituito dal seguente:

*"1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta, con provvedimento del Coordinatore, l'attribuzione di una Posizione Organizzativa nel numero massimo di ventitre unità."*

*2. Al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale."*

**Art. 11**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

*"Art. 10 bis*

*1. Ai sensi dell'art. 43 del CCNL del Personale del comparto regione ed Autonomie Locali del 14.9.2000 e dell'art. 38 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, nonché dell'art. 12 della l. 247/2012, la Regione assume gli oneri necessari per la copertura assicurativa, diretta o*

*indiretta, adeguata ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati, compreso il coordinatore, derivante dall'esercizio dell'attività professionale; alla spesa occorrente si farà fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione.*

*2. La Regione assume gli oneri di iscrizione agli albi, nonché del contributo annuale, degli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale.*

#### **Art. 12**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2016, l'art. 11 è abrogato.

#### **Art. 13**

1. Nel regolamento regionale n. 6 del 30.8.2007, l'art. 12 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 12**

*1. E' disposta l'istituzione di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria ai fini della riscossione delle somme, di cui all'art. 2, derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali depositati, ovvero convenute in transazioni sottoscritte, dal 01.07.2014.*

*2. La disposizione del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria destinato alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, stante la natura retributiva degli stessi, è assegnata, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle competenze del Settore "Economico" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".*

*3. Le previgenti disposizioni regolamentari continuano a trovare applicazione per la distinta liquidazione dei compensi maturati, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2."*

#### **Art.14**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.



*Regione Calabria*

*Giunta Regionale*

*Segretariato Generale*

*Settore "Ufficio legislativo"*

Pagina 1 di 2

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0220337 del 08/07/2016

Pro



\* 0 0 1 2 5 8 4 6 1 3 \*

Al Dipartimento  
Organizzazione – Risorse umane - Controlli  
**SEDE**

[dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it)

**OGGETTO: Parere su proposta di regolamento: "Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali".**

Con nota prot. n. 0217499 del 6 luglio 2016 il Dipartimento in indirizzo ha formulato la richiesta di parere di cui all'oggetto.

Con lo schema di testo normativo in esame si intende modificare il regolamento regionale n. 6 del 30 agosto 2007 "Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della l.r. 10/10/2002, n. 39".

Il predetto regolamento concerne i compensi professionali previsti in favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici "regioni e autonomie locali", ed in particolare in favore degli avvocati in servizio presso l'Avvocatura della Regione Calabria, dall'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale dipendente del comparto, dall'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 per l'area della dirigenza, nonché dall'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39.

Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede, al comma 2, che la Giunta regionale adotta con regolamento la disciplina dei compensi professionali predetti; in tale previsione risiede la base normativa della proposta di regolamento in oggetto.

Le modifiche previste nell'articolato in esame hanno la finalità di adeguare il succitato regolamento regionale n. 6/2007 alle disposizioni introdotte dall'articolo 9, recante "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici", del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Tale riforma è caratterizzata dall'obiettivo del contenimento della spesa per

*Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro*

Pagina 2 di 2

l'erogazione dei compensi professionali in argomento, mediante la fissazione sia di limiti generali allo stanziamento delle risorse destinate a detti emolumenti sia di tetti individuali relativi ai singoli destinatari.

Svolte tali premesse, può affermarsi che le modifiche previste dalla proposta di regolamento in esame si presentano idonee a realizzare l'obiettivo di contenimento di spesa sotteso alle disposizioni del citato articolo 9 del d.l. n. 90/2014.

In particolare:

I - La nuova formulazione dell'articolo 4 del regolamento n. 6/2007 recepisce il limite di stanziamento (parametrato su quello dell'esercizio 2013) previsto dall'articolo 9, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 90/2014 per i compensi professionali nei casi di sentenza favorevole che disponga la compensazione integrale delle spese legali nelle controversie in materia previdenziale o assistenziale.

II - Le modifiche all'articolo 5 del vigente regolamento concernono i limiti di stanziamento (sempre parametrati sul 2013) nell'ipotesi di compensi professionali in seguito a sentenza favorevole che, al di fuori dei casi di cui al punto I, disponga la compensazione integrale delle spese legali.

Al riguardo deve osservarsi che appare improprio (probabilmente a causa di un refuso) il riferimento all'articolo 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014, contenuto nel comma 6 che si intende introdurre nel succitato articolo 5 del regolamento, atteso che l'ipotesi sopra indicata è, invece, disciplinata dal primo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 9.

Si suggerisce, pertanto, di rettificare l'*incipit* del comma 6 dell'articolo 5 predetto nei seguenti termini: *"In applicazione dell'articolo 9, comma 6, primo periodo, ..."*.

III - Correttamente, invece, il comma 7, che si prevede di aggiungere nell'articolo 5 del regolamento, nel recepire il tetto annuo individuale, richiama l'articolo 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014.

IV - Si presenta, parimenti, in linea con la fissazione di un tetto annuo individuale la modifica prevista riguardo all'articolo 9, comma 1, del regolamento n. 6/2007.


V - Analogamente, la nuova formulazione dell'articolo 8, comma 3, del regolamento attualmente vigente recepisce il limite di stanziamento di risorse destinate ai compensi professionali, che non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sulla proposta di regolamento di cui all'oggetto, con le modifiche indicate al punto II.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE REGGENTE  
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"  
(*avv. Mariano Calogero*)



*Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro*

**PEC dipartimento**

**Da:** ufficiolegislativogr <ufficiolegislativogr@pec.regione.calabria.it>  
**Inviato:** venerdì 8 luglio 2016 14:34  
**A:** dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it  
**Oggetto:** prot.0220337-parere\_adequamento\_regolam\_comp.prof.AVVOCATURA  
**Allegati:** prot.0220337-parere\_adequamento\_regolam\_comp.prof.AVVOCATURA.pdf

Si trasmette il parere in oggetto.  
Cordialmente,  
avv. Mariano CALOGERO  
Dirigente reggente  
Settore legislativo

Da: "PEC dipartimento" dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it  
A: "segretariatogenerale" segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it, ufficiolegislativogr@pec.regione.calabria.it  
Cc:  
Data: Wed, 6 Jul 2016 16:20:23 +0200  
Oggetto: richiesta parere

> Si trasmette, per il seguito di competenza, quanto in oggetto.

>

> Distinti saluti

>



> - Regione Calabria - Dip. 3 "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli" >  
> Direzione Generale >  
> Viale Europa, loc. Germaneto - 88100 Catanzaro >




Oggetto: adeguamento del regolamento n. 6 del 30 agosto 2007 sulla disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali – relazione finanziaria.


Con l'introduzione dell'art. 9 del d.l. 90 del 24 giugno 2014, convertito con l. n. 114 dell'11 agosto 2014, sono stati introdotti limiti all'ammontare dei compensi professionali corrisposti agli avvocati degli enti pubblici.

Gli avvocati dell'Avvocatura regionale, in virtù della vigente disciplina, non sono soggetti ad alcun tetto di spesa, sicchè il recepimento, nell'ordinamento regionale, dei su citati limiti dettati dalla legislazione nazionale può costituire una indubbia ragione di maggiore certezza della spesa e di conseguenziale risparmio per la finanza regionale.

Sul piano strettamente finanziario, considerando il costo medio per avvocato, che può indicarsi annualmente in euro 40.800,00, ed avuto riguardo al numero degli avvocati in servizio, le somme previste sono inferiori anche a quanto allocato nel pertinente capitolo di spesa (U1204040401) del bilancio per l'anno 2013 (euro 770.000,00), cui deve essere aggiunto lo stanziamento al capitolo U1204040403 per i contributi sociali (euro 197.235,41).

Ne consegue che gli elementi contabili escludono la sussistenza di oneri ulteriori per l'Amministrazione.

Il Dirigente Generale  
  
Dott. Luigi Bulotta

Il Dirigente Generale  
  
Dott. Filippo De Cello

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo art. 2 e dalle somme dovute in forza del successivo art. 3 e sono corrisposte dalla Regione Calabria, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'art. 6, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Testo Unico sull'Avvocatura dello Stato, di cui al regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nei seguenti casi:	1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione <b>dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012</b> e dell'art. 3 della Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, <b>nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114</b> , sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo articolo 2 e dalle somme dovute in forza del successivo articolo 3 e sono corrisposte, <b>con le decorrenze di cui all'articolo 9, comma 8, del citato decreto legge n. 90/2014, fatta salva la disciplina previgente, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'articolo 6, nei seguenti casi:</b>
a) procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza o con altro provvedimento che comporti definizione o estinzione del giudizio, ovvero procedimenti arbitrali definiti con lodo, oppure ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica decisi con decreto, nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale e la Regione Calabria non sia rimasta anche in parte soccombente;	IDENTICO
b) rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio, nei procedimenti giurisdizionali nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale;	IDENTICO
c) transazioni relative a liti pendenti nelle quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale.	IDENTICO
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
1. Nel caso in cui, con riferimento all'art. 1,	1. Nel caso in cui, con riferimento

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione, ove possibile anche mediante esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore.	all'articolo 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione <b>mediante esecuzione esattoriale o forzata</b> ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore.
2. Si procede alla riscossione di cui al comma 1 dopo che, rispettivamente, i provvedimenti giurisdizionali e i lodi siano passati in giudicato o comunque divenuti irrevocabili, le rinunce siano state accettate e le transazioni approvate.	IDENTICO
3. Nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo.	3. Nel decreto di cui all'articolo 8, <b>comma 4</b> , sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo.
4. L'individuazione delle modalità menzionate nel comma 3 deve, comunque, prevedere:	IDENTICO
a) la specificazione, all'atto del versamento, del procedimento giurisdizionale cui esso si riferisce, con l'indicazione del numero di affare contenzioso attribuito dall'Avvocatura Regionale;	IDENTICO
b) l'effettuazione dei versamenti con modalità tali da consentire che le somme relative a diritti e onorari di giudizio siano rimosse separatamente e distintamente dalle somme relative alla rifusione di spese vive.	IDENTICO
5. Nel caso di riscossione di somme poste a	IDENTICO

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<p><b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i></p>	<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i></p>
<p>carico della controparte curata dall'Avvocatura Regionale in via di esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, l'Avvocatura comunica al Dipartimento del Bilancio, con riferimento al versamento delle somme così riscosse, l'ammontare delle somme relative a diritti e onorari di giudizio, da assoggettare alla ripartizione di cui all'art. 6, distinguendolo dall'importo delle somme relative alla rifusione di spese vive.</p>	
<p>6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte al capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3.</p>	<p>6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte <b>nel capitolo, da istituire</b>, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, <b>comma 4.</b></p>
<p>7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3.</p>	<p>7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, <b>comma 4.</b></p>
<p>8. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme ai sensi del presente articolo, relative alla rifusione di spese vive ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico dei capitoli, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sui quali gravano le spese vive relative all'acquisto di valori bollati, al versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai diritti di notifica, alla registrazione di atti giudiziari o a tutte le altre imposte, tasse, diritti e, in genere, spese vive di giustizia inerenti all'attività difensiva espletata dall'Avvocatura</p>	<p>IDENTICO</p>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
Regionale nell'interesse della Regione.	
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'art. 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'art. 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura pari al minimo previsto dalla tariffa professionale, così quantificata nella notula di cui al comma 4.	1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'articolo 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'articolo 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura <b>determinata secondo i parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successivi</b> , così quantificata nella notula di cui al comma 4, <b>fermi restando i limiti previsti dall'art. 5 commi 6 e 7 del presente regolamento.</b>
2. Si procede alla quantificazione dopo che i provvedimenti e i lodi siano passati in giudicato, o comunque divenuti irrevocabili o definitivi.	IDENTICO
3. La notula di cui al comma 4 è redatta in base alle direttive impartite dal Dirigente dell'Avvocatura.	IDENTICO
4. Gli importi delle competenze di Avvocato di cui al comma 1 sono quantificati con notula ad uso interno, redatta, per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocatura Regionale nel relativo procedimento, dall'avvocato incaricato del patrocinio della Regione al momento della definizione del procedimento medesimo. La notula così redatta è sottoposta a visto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale.	4. Gli importi delle competenze di Avvocato di cui al comma 1 sono quantificati con notula ad uso interno, redatta, per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocatura Regionale nel relativo procedimento, dall'avvocato incaricato del patrocinio della Regione al momento della definizione del procedimento medesimo. La notula così redatta è sottoposta a visto del <b>Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.</b>
5. Il visto di cui al comma 4 comporta la dichiarazione, da parte del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito	5. Il visto di cui al comma 4 comporta la dichiarazione, da parte del <b>Coordinatore</b> , di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività, nonché

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
di tale attività, nonché della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al comma 3.	della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al comma 3.
<b>Art. 4</b>	<b>Art. 4</b>
1. In caso di compensazione parziale delle spese di giudizio, si procede ai sensi dell'art. 2 per la frazione posta a carico della controparte e ai sensi dell'art. 3 per la frazione oggetto di compensazione.	<b>1. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, conclusi con compensazione delle spese di giudizio, sono corrisposti i compensi professionali, nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.l. 90/14.</b>
	<b>2. Nei casi di compensazione integrale disposta da sentenze depositate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto medesimo, sono corrisposti compensi professionali nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014.</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5</b>
1. Il Dirigente dell'Avvocatura Regionale, con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art. 3. Con lo stesso decreto, il Dirigente dell'Avvocatura Regionale provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il	1. Il <b>Coordinatore</b> , con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art. 3. Con lo stesso decreto, il <b>Coordinatore</b> provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento.

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
pagamento.	
2. Al decreto di cui al comma 1 è allegato un rendiconto composto da separati prospetti, ciascuno contenente rispettivamente:	IDENTICO
a) l'indicazione delle somme riscosse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 2, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;	IDENTICO
b) l'indicazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, in base alle notule vistrate nel trimestre di riferimento, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;	IDENTICO
c) l'elencazione degli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione nel trimestre di riferimento;	IDENTICO
d) la ripartizione degli importi dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento, con la specifica determinazione della quota teorica spettante a ciascuno degli aventi diritto.	IDENTICO
3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso.	3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale, <b>nelle more dell'emanazione del decreto di cui al successivo comma 4 bis</b> , provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso.
4. Il Dipartimento del bilancio comunica	IDENTICO

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
all'Avvocatura regionale, entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, in relazione ai trimestri rispettivamente indicati nel comma 3, gli importi dei versamenti relativi alle somme riscosse, ai sensi dell'art. 2, nel trimestre di riferimento.	
	<b>4 bis.</b> Agli avvocati viene comunque corrisposta, mensilmente e salvo conguaglio da determinarsi in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1, una somma pari al 50% di un dodicesimo dell'importo complessivamente percepito per l'anno precedente interamente corrisposto per i compensi professionali di cui all'articolo 3, secondo le modalità determinate con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, da adottarsi di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale e con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
5. La liquidazione dei compensi sulla base dei decreti di cui al comma 1 avviene in acconto e salvo recupero, tenuto conto di quanto disposto nel successivo articolo 9	<b>ABROGATO</b>
	<b>6.</b> In applicazione dell'art. 9, comma 6, primo periodo, del D. L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nei casi di cui all'art. 3 del regolamento, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto nell'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.
	<b>7.</b> In applicazione dell'art. 9, comma 7 del D. L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 l'ammontare annuo dei compensi professionali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento - esclusi, ai sensi del comma 6 secondo periodo e, del



<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
	<b>comma 8, del D. L., i compensi di cui all'art. 4 del regolamento – non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo in godimento da ciascun avvocato.</b>
	<b>Art. 5 bis</b>
	<b>1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono assegnati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, fatti salvi esigenze e/o casi particolari, nel rispetto dei principi di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento, con l'ausilio, ove possibile, di specifica procedura informatica accessibile, per le suddette finalità, agli avvocati dell'Avvocatura.</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Art. 6</b>
1. Gli importi definiti dagli articoli 1, 2 e 3, distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti con il decreto di cui all'art. 5, in parti uguali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento, tra gli avvocati di cui all'art. 5, comma 1:	IDENTICO
a) per sette decimi nell'ambito di ciascun ufficio dell'Avvocatura Regionale al quale i compensi sono riferiti;	IDENTICO
b) per i restanti tre decimi nell'ambito di tutti gli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione in servizio presso l'Avvocatura Regionale.	IDENTICO
	<b>1 bis. Gli importi di cui all'art. 2 distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di</b>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
	<b>Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti secondo quanto stabilito nel decreto dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 e successivi, in quanto applicabili.</b>
2. Non ha diritto di partecipare alla ripartizione ed alla corresponsione dei compensi professionali il personale, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento:	IDENTICO
1) che, pur iscritto nel relativo Albo professionale, non assuma in via sistematica e continuativa la difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali;	IDENTICO
2) collocato in posizione di fuori ruolo;	IDENTICO
3) distaccato o comandato presso altra struttura amministrativa della Regione o presso altra amministrazione;	IDENTICO
4) assente per malattia per un periodo superiore al 30o giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro o infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;	4) assente per malattia per un periodo superiore al 30° giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro. [ <del>o infermità riconosciuta</del> <b>dipendente da causa di servizio;</b> ]
5) in aspettativa;	IDENTICO
6) in congedo straordinario;	IDENTICO
7) chiamato alle armi;	<b>ABROGATO</b>
8) in congedo o interdizione ai sensi dei capi II, III, IV, V e VII del <u>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.</u>	IDENTICO
3. Con il decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti, nonché ulteriori, casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali	3. Con il decreto del <b>Coordinatore</b> dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti [ <del>nonché ulteriori;</del> ] casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
in relazione ai periodi di mancata - con diritto alla conservazione del posto - o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro.	professionali in relazione ai periodi di mancata - con diritto alla conservazione del posto - o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro.
4. Nei casi in cui l'assunzione in servizio presso l'Avvocatura regionale avvenga nel corso del trimestre ovvero si verifichino, nel corso del trimestre, la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro oppure una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, la partecipazione alla ripartizione avviene in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato nel trimestre di riferimento.	IDENTICO
<b>Art. 7</b>	<b>Art. 7</b>
1. Con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale sono emanate, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento, le ulteriori norme applicative di dettaglio.	1. Con decreto del <b>Coordinatore dell'Avvocatura Regionale</b> sono emanate, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento, le ulteriori norme applicative di dettaglio.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, comunque determinati, in via generale, le caratteristiche ed i modelli dei prospetti componenti il resoconto di cui all'art. 5, comma 2.	IDENTICO
<b>Art. 8</b>	<b>Art. 8</b>
1. Alla corresponsione dei compensi professionali relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 2 si fa fronte utilizzando i fondi relativi ai diritti e onorari di giudizio, affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata di cui all'art. 2, comma 6.	IDENTICO
2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente, su cui verranno fatte confluire le somme versate dagli enti strumentali ed	2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente. <del>[su cui verranno fatte confluire le somme versate dagli enti strumentali</del>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
ausiliari per l'attività consultiva espletata in virtù della Delib.G.R. 17 gennaio 2007, n. 11 e successive modifiche o integrazioni, nonché dei decreti e delle convenzioni attuative, sino a coprire la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 9, costituendo, il restante importo in entrata, avanzo di amministrazione.	<del>ed ausiliari per l'attività consultiva espletata in virtù della Delib.G.R. 17 gennaio 2007, n. 11 e successive modifiche o integrazioni, nonché dei decreti e delle convenzioni attuative, sino a coprire la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 9, costituendo, il restante importo in entrata, avanzo di amministrazione.]</del>
3. Nel caso in cui le entrate derivanti dall'attività consultiva fossero assenti o insufficienti, l'Amministrazione provvederà comunque a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'art. 3, assicurando, sia al personale dirigente sia a quello non dirigente, la concorrenza della soglia specificata al successivo art. 9.	<b>3. L'Amministrazione provvederà, comunque, a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 e dell'art. 4, comma 1, assicurando adeguata disponibilità finanziaria che non potrà superare il limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.</b>
4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio, da adottarsi d'intesa col Dirigente dell'Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto del Presidente della Giunta Regionale di promulgazione del presente regolamento.	4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio <b>nonché alle riscossioni</b> sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, da adottarsi d'intesa col <b>Coordinatore dell'Avvocatura regionale</b> , entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9</b>
1. Per gli avvocati non dirigenti, i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati alla retribuzione complessiva relativa agli incarichi di posizione organizzativa di cui al successivo art. 10 e ad altre eventuali forme di retribuzione incentivante, incluse le somme di cui all'art. 2, non possono essere superiori all'equivalente della retribuzione base.	<b>1. I compensi professionali spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.</b>
2. Per gli avvocati dirigenti, i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati ad eventuali forme di	<b>2. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e</b>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
retribuzione incentivante diverse dalla retribuzione di risultato ed incluse le somme di cui all'art. 2, non possono essere superiori ad un terzo della retribuzione di risultato percepita nell'anno di riferimento. Tali compensi possono essere corrisposti solo a dirigenti preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione.	<b>stabilmente della difesa in giudizio della Regione.</b>
3. Il Dirigente dell'Avvocatura regionale non partecipa alla ripartizione ed alla corresponsione di compensi professionali	<b>Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale</b> non partecipa alla ripartizione ed alla corresponsione di compensi professionali
<b>Art. 10</b>	<b>Art. 10</b>
1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale, di qualifica non dirigenziale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta la fruizione di una posizione organizzativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.	1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale [ <del>di qualifica non dirigenziale,</del> ] che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta, <b>con provvedimento del Coordinatore, l'attribuzione di una Posizione Organizzativa nel numero massimo di ventitre unità.</b>
2. Al Dipartimento del Personale è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Dirigente dell'Avvocatura Regionale.	2. Al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del <b>Coordinatore</b> dell'Avvocatura Regionale.
	<b>Art. 10 bis</b>
	<b>1. Ai sensi dell'art. 43 del CCNL del Personale del comparto regione ed Autonomie Locali del 14.9.2000 e dell'art. 38 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, nonché dell'art. 12 della l. 247/2012, la Regione assume gli oneri necessari per la copertura assicurativa, diretta o indiretta, adeguata ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati,</b>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i>	<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i>
	<b>compreso il coordinatore, derivante dall'esercizio dell'attività professionale; alla spesa occorrente si farà fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione.</b>
	<b>2. La Regione assume gli oneri di iscrizione agli albi, nonché del contributo annuale, degli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale.</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 11</b>
1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed in relazione alle notule vistate successivamente a tale data.	<b>ABROGATO</b>
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento cesseranno di avere vigenza ed efficacia alla data del 31 dicembre 2010.	<b>ABROGATO</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 12</b>
1. In via transitoria, in forza dell'art. 53, comma 2, della <u>L.R. 11 aprile 1988, n. 14</u> , si stabilisce quanto appresso:  a) per quanto riguarda i compensi di natura professionale afferenti a liquidazioni contenute in provvedimenti divenuti definitivi anteriormente al 30 giugno 1998, il recupero - ove il diritto non si sia già prescritto - delle somme relative alla condanna alle spese di giudizio a carico delle controparti viene curato, con le modalità operative di cui al presente regolamento, dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale al momento del recupero; le competenze relative all'attività difensiva finalizzata al suddetto recupero, vengono corrisposte e ripartite con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale al momento della ripartizione.	<p><b>1. E' disposta l'istituzione di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria ai fini della riscossione delle somme, di cui all'art. 2, derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali depositati, ovvero convenute in transazioni sottoscritte, dal 01.07.2014.</b></p> <p><b>2. La disposizione del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria destinato alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, stante la natura retributiva degli stessi, è assegnata, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle competenze del Settore "Economico" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".</b></p> <p><b>3. Le previgenti disposizioni regolamentari continuano a trovare</b></p>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<p><b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i></p>	<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i></p>
<p>Le somme relative ai provvedimenti attinenti al periodo suindicato, così recuperate, ovvero già recuperate e non ancora ripartite, e per le quali i professionisti all'epoca in servizio presso l'Avvocatura Regionale non abbiano proposto domanda giudiziale entro il 15 settembre 2000, vengono destinate dall'Amministrazione al pagamento degli onorari degli avvocati esterni incaricati della difesa dell'Ente;</p> <p>b) per quanto riguarda i compensi di natura professionale afferenti a liquidazioni contenute in provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e la data di entrata in vigore dei CC.NN.LL. del 23 dicembre 1999 e del 14 settembre 2000, ovvero comunque divenuti definitivi nel periodo testé indicato, il recupero delle somme relative alla condanna alle spese di giudizio a carico delle controparti viene curato, con le modalità operative di cui al presente regolamento, una volta che i provvedimenti suddetti siano divenuti definitivi, dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento del recupero; le competenze relative all'attività difensiva finalizzata a detto recupero vengono corrisposte e ripartite, con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento della ripartizione.</p> <p>Le somme relative ai compensi concernenti i provvedimenti attinenti al periodo suindicato, così recuperate, ovvero già recuperate e non ancora ripartite, vengono corrisposte e ripartite, con decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale, e con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in parti uguali esclusivamente tra gli avvocati che erano in servizio al momento dell'emanazione del provvedimento cui afferisce il recupero.</p>	<p><b>applicazione per la distinta liquidazione dei compensi maturati, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2.</b></p>
<p>Il presente regolamento sarà pubblicato nel</p>	<p><b>1. Il presente regolamento sarà</b></p>

<b>TESTO A FRONTE</b>	
<p><b>REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6</b> (1) <i>“Disciplina applicativa dell’art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell’art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell’art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.</i></p>	<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 30.08.2016</b> <i>“Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali” (PARERE N. 19/X)</i></p>
<p>Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.</p>	<p><b>pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.</b></p>



**DECRETO LEGGE 24/06/2014, n. 90** “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” (legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.) – **ART. 9**

Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

(...)

**Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)** <sup>(36)</sup>

**In vigore dal 19 agosto 2014**

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì

i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. <sup>(37)</sup>

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

---

(36) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Avvocatura generale dello Stato, il *Decreto 28 ottobre 2014*.

**LEGGE 31/12/2012, n. 247** “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” - **ART. 23**

---

Publicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2013, n. 15.

(...)

**Art. 23 Avvocati degli enti pubblici**

**In vigore dal 2 febbraio 2013**

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'*articolo* 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

(...)

**DECRETO-LEGGE 06/12/2011, n. 201** “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” (legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214). **ART. 23-TER.**

---

**Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.**

(...)

**Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici** <sup>(244) (246) (247)</sup>  
**In vigore dal 22 maggio 2012**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. <sup>(245) (248)</sup>

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(...)

(244) Articolo inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(245) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 2, D.L. 24 marzo 2012, n. 29*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 18 maggio 2012, n. 62*).

(246) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 1, commi 471 e 472, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(247) Per il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione, previsto dal presente articolo, vedi l'*art. 13, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(248) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 23 marzo 2012*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 489, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

**DECRETO LEGISLATIVO 23/06/2011, N. 118** “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” – **ALLEGATO N. 4/2, (...) PUNTO 5.**

---

**Publicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.**

(...)

Allegato 4/2 <sup>(147)</sup>

**In vigore dal 23 agosto 2016**

*Allegato n. 4/2*

*al D.Lgs 118/2011*

**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA**

(...)

## **5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa**

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa

in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione <sup>(138)</sup>, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziati e impegnati in tale esercizio. Alla

sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;
- b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono



cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valore dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertate, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;

- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente

rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);

- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;

b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;

e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali.

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del *metodo commerciale* sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla

sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

(...)

---

(147) Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall'art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 2, comma 1, lett. da a) a l), Decreto 20 maggio 2015 e dall'art. 3, comma 1, lett. da a) a g), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015. Successivamente il presente allegato è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2), e d), nn. 1) e 2), Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016, e dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), d), nn. 1) e 2) ed e), Decreto 4 agosto 2016, a decorrere dal 23 agosto 2016.

**DECRETO - LEGGE 31/05/2010, n. 78** “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.)*” – **ART. 9.**

Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(...)

Capo III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

**Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico** <sup>(98)</sup> <sup>(108)</sup> <sup>(111)</sup>

**In vigore dal 21 agosto 2016**

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'*articolo 8*, comma 14. <sup>(77)</sup> <sup>(86)</sup> <sup>(90)</sup> <sup>(103)</sup> <sup>(104)</sup> <sup>(107)</sup>

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'*art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità <sup>(104)</sup>. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'*articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611*. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle

amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. <sup>(86) (80) (84) (99) (100) (102) (103) (104) (112)</sup>

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. <sup>(88) (86) (85) (104) (107)</sup>

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. <sup>(104)</sup>

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. <sup>(77) (104)</sup>

5. All'*articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, come modificato dall'*articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'*articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

[8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Il *comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato da ultimo dall'*articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è abrogato. <sup>(82) (92)</sup> ]

9. All'*articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. <sup>(116)</sup>

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'*articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*.

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'*elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del



subentro dello Stato ai sensi dell'*articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, nonché del *decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. <sup>(78)</sup>

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'*articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'*articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. <sup>(107)</sup> E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'*articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*. <sup>(89) (117)</sup>

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'*articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. <sup>(77)</sup>

20. Gli oneri di cui all'*art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'*articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, così come previsti dall'*articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. <sup>(101)</sup> Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. <sup>(96) (91) (100) (102) (103) (105) (107)</sup>

22. Per il personale di cui alla *legge n. 27/1981* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'*articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. <sup>(77) (83) (100)</sup>

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 8, comma 14*. <sup>(77) (87) (106)</sup>

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato *articolo 33* e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'*art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'*articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. <sup>(77)</sup>

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25. <sup>(77)</sup>

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* <sup>(95)</sup>, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno

2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'*art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011*, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'*articolo 38, commi 13-bis e seguenti*. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. <sup>(81) (109) (115) (113) (104)</sup>

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. <sup>(79) (97) (104) (114)</sup>

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, decorrono dal 1° gennaio 2011.

[31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'*art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto,

sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'*art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. <sup>(93) (94) (110)</sup> ]

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'*art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001*. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'*art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'*articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla *legge 20 ottobre 1960, n. 1265* e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma. <sup>(77)</sup>

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'*articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360*, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'*articolo 32* e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'*articolo 38, commi 13-bis e seguenti*. <sup>(77)</sup>

35. In conformità all'*articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, l'*articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno*

2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.<sup>(78)</sup>

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

(...)

(77) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(78) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(79) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(80) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi *l'art. 2, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(81) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 4, comma 102, lett. a) e b)*, *L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'*art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*, dall'*art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, dall'*art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, dall'*art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* e dagli *artt. 3, comma 9, lett. b)*, e *11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 16, comma 1-quater, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

(82) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 14, comma 1, lett. c)*, *D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 462, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(83) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui:

1) dispone che per il personale di cui alla *L. 19 febbraio 1981, n. 27* non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;

2) non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

3) dispone che l'indennità speciale di cui all'*art. 3, L. 27/81*, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

(84) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'*art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

(85) Sui limiti di applicabilità della riduzione di cui al presente comma, vedi l'*art. 6, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119, l'art. 1, comma 103, L. 27 dicembre 2013, n. 147* e, successivamente, l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(86) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122*.

(87) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122*.

(88) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 453, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 254, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111*, come specificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* e *art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

(90) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 4, D.L. 23 gennaio 2014, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 2014, n. 41* e, successivamente, l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(91) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l'*art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(92) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 9, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(93) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(94) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(95) A norma dell'*art. 80, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del medesimo *D.Lgs. n. 118/2011*.

(96) Per la proroga delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122* e, per la proroga dei primi due periodi del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 256, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(97) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 323, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(98) La Corte costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 173 (Gazz. Uff. 11 luglio 2012, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3*, promosse in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 3*, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 28*, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 29*, promosse in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 31*, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 36*, promosse in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119. La stessa Corte, con sentenza 18 - 30 luglio 2012, n. 215 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 4*, promosse in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 21*, promosse in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione; 3) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2-bis*, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 1*, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2-bis*, promosse in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 4*, promosse in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale n. 4 del 1948; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 21*, promosse in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 11 ottobre 2012, n. 223 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2*, sollevata nei

giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, dai TAR per l'Abruzzo e per l'Umbria. La stessa Corte con successiva sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 294 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 3 - 5 giugno 2013, n. 125 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, 53, 101, 104 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7 - 16 maggio 2014, n. 133 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità dell'art. 9, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione.

(100) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 - 19 dicembre 2012, n. 303 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21 e 22, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 dicembre 2013, n. 304 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 21 maggio - 4 giugno 2014, n. 154 (Gazz. Uff. 11 giugno 2014, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 aprile - 6 maggio 2016, n. 96 (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

(102) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 17 dicembre 2013, n. 310 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 52, Ediz. Straord.), ha dichiarato: la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36 e 53 della Costituzione; la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost.

(103) La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 7 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost..

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 24 - 27 marzo 2014, n. 61 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, promosse in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972; 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost..

(105) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 aprile - 5 maggio 2014, n. 113 (Gazz. Uff. 7 maggio 2014, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 219 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 23 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 Cost..

(107) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione.

(108) La Corte costituzionale, con ordinanza 17 novembre - 11 dicembre 2015, n. 264 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

(109) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi *l'art. 6, comma 1, D.L. 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2011, n. 75, l'art. 1, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14, l'art. 10, comma 10-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125, l'art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68, l'art. 11, comma 4-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e, successivamente, *l'art. 1, comma 532, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(110) Vedi, anche, il *D.P.R. 21 aprile 2011*, il *D.P.C.M. 7 luglio 2011*, il *D.P.C.M. 29 ottobre 2012*, il *D.P.C.M. 31 gennaio 2013*, il *D.P.C.M. 21 febbraio 2013*, il *D.P.C.M. 27 marzo 2013*, il *D.P.C.M. 17 dicembre 2013*, *l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e il *D.P.C.M. 29 luglio 2014*.



(111) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 5, Ordinanza 12 luglio 2011, n. 3951* e l'*art. 37, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(112) Vedi, anche, l'*art. 35, comma 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(113) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 55, comma 1-quater, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, l'*art. 4, comma 9-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, l'*art. 8, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*, l'*art. 1, comma 542, L. 28 dicembre 2015, n. 208* e l'*art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*. Vedi, anche, l'*art. 8, comma 10-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e l'*art. 9-decies, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(114) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(115) Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 dicembre 2012, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 dicembre 2012, n. 231*.

(116) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 3 aprile 2013* e il *D.P.C.M. 23 marzo 2016*.

(117) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 454, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

**REGIO DECRETO 30/10/1933, n. 1611** “*Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*” – **ART. 21**

**Publicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.**

(...)

**21.** L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione<sup>(21)</sup>.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione<sup>(22)</sup>.

[Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione<sup>(23)</sup>]<sup>(24)</sup>.

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge<sup>(25)</sup>.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici<sup>(26)</sup>.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici<sup>(27)</sup><sup>(28)</sup>.

Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato<sup>(29)</sup>.

(...)

---

(21) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(22) Comma prima sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 43, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(23) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 15 novembre 1973, n. 734.

(24) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, con i limiti di efficacia ivi previsti.

(25) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(26) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(27) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103.

(28) Vedi, ora, l'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

(29) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 43, L. 18 giugno 2009, n. 69.

**REGOLAMENTO REGIONALE 30 AGOSTO 2007, N. 6 (1)**  
*“Disciplina applicativa dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'art. 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39”.*

---

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 17 settembre 2007, n. 17.

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
Emana il seguente regolamento

**Art. 1**

1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo art. 2 e dalle somme dovute in forza del successivo art. 3 e sono corrisposte dalla Regione Calabria, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'art. 6, secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Testo Unico sull'Avvocatura dello Stato, di cui al regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, nei seguenti casi:

a) procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza o con altro provvedimento che comporti definizione o estinzione del giudizio, ovvero procedimenti arbitrali definiti con lodo, oppure ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica decisi con decreto, nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale e la Regione Calabria non sia rimasta anche in parte soccombente;

b) rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio, nei procedimenti giurisdizionali nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale;

c) transazioni relative a liti pendenti nelle quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale.

**Art. 2**

1. Nel caso in cui, con riferimento all'art. 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione, ove possibile anche mediante esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore.

2. Si procede alla riscossione di cui al comma 1 dopo che, rispettivamente, i provvedimenti giurisdizionali e i lodi siano passati in giudicato o comunque divenuti irrevocabili, le rinunce siano state accettate e le transazioni approvate.

3. Nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo.

4. L'individuazione delle modalità menzionate nel comma 3 deve, comunque, prevedere:

a) la specificazione, all'atto del versamento, del procedimento giurisdizionale cui esso si riferisce, con l'indicazione del numero di affare contenzioso attribuito dall'Avvocatura Regionale;

b) l'effettuazione dei versamenti con modalità tali da consentire che le somme relative a diritti e onorari di giudizio siano rimosse separatamente e distintamente dalle somme relative alla rifusione di spese vive.

5. Nel caso di riscossione di somme poste a carico della controparte curata dall'Avvocatura Regionale in via di esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, l'Avvocatura comunica al Dipartimento del Bilancio, con riferimento al versamento delle somme così rimosse, l'ammontare delle somme relative a diritti e onorari di giudizio, da assoggettare alla ripartizione di cui all'art. 6, distinguendolo dall'importo delle somme relative alla rifusione di spese vive.

6. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo sono iscritte al capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3.

7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3.

8. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme ai sensi del presente articolo, relative alla rifusione di spese vive ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico dei capitoli, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sui quali gravano le spese vive relative all'acquisto di valori bollati, al versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai diritti di notifica, alla registrazione di atti giudiziari o a tutte le altre imposte, tasse, diritti e, in genere, spese vive di giustizia inerenti all'attività difensiva espletata dall'Avvocatura Regionale nell'interesse della Regione.

### **Art. 3**

1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'art. 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'art. 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura pari al minimo previsto dalla tariffa professionale, così quantificata nella notula di cui al comma 4.
2. Si procede alla quantificazione dopo che i provvedimenti e i lodi siano passati in giudicato, o comunque divenuti irrevocabili o definitivi.
3. La notula di cui al comma 4 è redatta in base alle direttive impartite dal Dirigente dell'Avvocatura.
4. Gli importi delle competenze di Avvocato di cui al comma 1 sono quantificati con notula ad uso interno, redatta, per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocatura Regionale nel relativo procedimento, dall'avvocato incaricato del patrocinio della Regione al momento della definizione del procedimento medesimo. La notula così redatta è sottoposta a visto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale.
5. Il visto di cui al comma 4 comporta la dichiarazione, da parte del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività, nonché della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al comma 3.

### **Art. 4**

1. In caso di compensazione parziale delle spese di giudizio, si procede ai sensi dell'art. 2 per la frazione posta a carico della controparte e ai sensi dell'art. 3 per la frazione oggetto di compensazione.

### **Art. 5**

1. Il Dirigente dell'Avvocatura Regionale, con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art. 3. Con lo stesso decreto, il Dirigente dell'Avvocatura Regionale provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento.
2. Al decreto di cui al comma 1 è allegato un rendiconto composto da separati prospetti, ciascuno contenente rispettivamente:

a) l'indicazione delle somme riscosse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 2, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;

b) l'indicazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, in base alle notule viste nel trimestre di riferimento, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;

c) l'elencazione degli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione nel trimestre di riferimento;

d) la ripartizione degli importi dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento, con la specifica determinazione della quota teorica spettante a ciascuno degli aventi diritto.

3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso.

4. Il Dipartimento del bilancio comunica all'Avvocatura regionale, entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, in relazione ai trimestri rispettivamente indicati nel comma 3, gli importi dei versamenti relativi alle somme riscosse, ai sensi dell'art. 2, nel trimestre di riferimento.

5. La liquidazione dei compensi sulla base dei decreti di cui al comma 1 avviene in acconto e salvo recupero, tenuto conto di quanto disposto nel successivo articolo 9.

## **Art. 6**

1. Gli importi definiti dagli articoli 1, 2 e 3, distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti con il decreto di cui all'art. 5, in parti uguali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento, tra gli avvocati di cui all'art. 5, comma 1:

a) per sette decimi nell'ambito di ciascun ufficio dell'Avvocatura Regionale al quale i compensi sono riferiti;

b) per i restanti tre decimi nell'ambito di tutti gli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione in servizio presso l'Avvocatura Regionale.

2. Non ha diritto di partecipare alla ripartizione ed alla corresponsione dei compensi professionali il personale, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento:

1) che, pur iscritto nel relativo Albo professionale, non assuma in via sistematica e continuativa la difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali;

2) collocato in posizione di fuori ruolo;

3) distaccato o comandato presso altra struttura amministrativa della Regione o presso altra amministrazione;

4) assente per malattia per un periodo superiore al 30o giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro o infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

5) in aspettativa;

6) in congedo straordinario;

7) chiamato alle armi;

8) in congedo o interdizione ai sensi dei capi II, III, IV, V e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3. Con il decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti, nonché ulteriori, casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali in relazione ai periodi di mancata - con diritto alla conservazione del posto - o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro.

4. Nei casi in cui l'assunzione in servizio presso l'Avvocatura regionale avvenga nel corso del trimestre ovvero si verifichino, nel corso del trimestre, la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro oppure una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, la partecipazione alla ripartizione avviene in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato nel trimestre di riferimento.

#### **Art. 7**

1. Con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale sono emanate, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento, le ulteriori norme applicative di dettaglio.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, comunque determinati, in via generale, le caratteristiche ed i modelli dei prospetti componenti il resoconto di cui all'art. 5, comma 2.

#### **Art. 8**



1. Alla corresponsione dei compensi professionali relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 2 si fa fronte utilizzando i fondi relativi ai diritti e onorari di giudizio, affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata di cui all'art. 2, comma 6.
2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente, su cui verranno fatte confluire le somme versate dagli enti strumentali ed ausiliari per l'attività consultiva espletata in virtù della Delib.G.R. 17 gennaio 2007, n. 11 e successive modifiche o integrazioni, nonché dei decreti e delle convenzioni attuative, sino a coprire la spesa derivante dall'applicazione dell'art. 9, costituendo, il restante importo in entrata, avanzo di amministrazione.
3. Nel caso in cui le entrate derivanti dall'attività consultiva fossero assenti o insufficienti, l'Amministrazione provvederà comunque a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'art. 3, assicurando, sia al personale dirigente sia a quello non dirigente, la concorrenza della soglia specificata al successivo art. 9.
4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio, da adottarsi d'intesa col Dirigente dell'Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, del decreto del Presidente della Giunta Regionale di promulgazione del presente regolamento.

#### **Art. 9**

1. Per gli avvocati non dirigenti, i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati alla retribuzione complessiva relativa agli incarichi di posizione organizzativa di cui al successivo art. 10 e ad altre eventuali forme di retribuzione incentivante, incluse le somme di cui all'art. 2, non possono essere superiori all'equivalente della retribuzione base.
2. Per gli avvocati dirigenti, i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati ad eventuali forme di retribuzione incentivante diverse dalla retribuzione di risultato ed incluse le somme di cui all'art. 2, non possono essere superiori ad un terzo della retribuzione di risultato percepita nell'anno di riferimento. Tali compensi possono essere corrisposti solo a dirigenti preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione.
3. Il Dirigente dell'Avvocatura regionale non partecipa alla ripartizione ed alla corresponsione di compensi professionali.

#### **Art. 10**

1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale, di qualifica non dirigenziale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è

riconosciuta la fruizione di una posizione organizzativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

2. Al Dipartimento del Personale è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Dirigente dell'Avvocatura Regionale.

### **Art. 11**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed in relazione alle notule vistate successivamente a tale data.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento cesseranno di avere vigenza ed efficacia alla data del 31 dicembre 2010.

### **Art. 12**

1. In via transitoria, in forza dell'art. 53, comma 2, della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, si stabilisce quanto appresso:

a) per quanto riguarda i compensi di natura professionale afferenti a liquidazioni contenute in provvedimenti divenuti definitivi anteriormente al 30 giugno 1998, il recupero - ove il diritto non si sia già prescritto - delle somme relative alla condanna alle spese di giudizio a carico delle controparti viene curato, con le modalità operative di cui al presente regolamento, dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale al momento del recupero; le competenze relative all'attività difensiva finalizzata al suddetto recupero, vengono corrisposte e ripartite con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale al momento della ripartizione.

Le somme relative ai provvedimenti attinenti al periodo suindicato, così recuperate, ovvero già recuperate e non ancora ripartite, e per le quali i professionisti all'epoca in servizio presso l'Avvocatura Regionale non abbiano proposto domanda giudiziale entro il 15 settembre 2000, vengono destinate dall'Amministrazione al pagamento degli onorari degli avvocati esterni incaricati della difesa dell'Ente;

b) per quanto riguarda i compensi di natura professionale afferenti a liquidazioni contenute in provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e la data di entrata in vigore dei CC.NN.LL. del 23 dicembre 1999 e del 14 settembre 2000, ovvero comunque divenuti definitivi nel periodo testé indicato, il recupero delle somme relative alla condanna alle spese di giudizio a carico delle controparti viene curato, con le modalità operative di cui al presente regolamento, una volta che i provvedimenti suddetti siano divenuti definitivi, dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento del recupero; le competenze relative all'attività difensiva finalizzata a detto recupero vengono corrisposte e ripartite, con le modalità e secondo i

criteri indicati nel presente regolamento, tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale al momento della ripartizione.

Le somme relative ai compensi concernenti i provvedimenti attinenti al periodo suindicato, così recuperate, ovvero già recuperate e non ancora ripartite, vengono corrisposte e ripartite, con decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale, e con le modalità e secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in parti uguali esclusivamente tra gli avvocati che erano in servizio al momento dell'emanazione del provvedimento cui afferisce il recupero.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

## **LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2002, N. 39 (1) “Disposizioni di carattere generale” (ART. 3)**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° ottobre 2002, n. 18, suppl. straord. 7 ottobre 2002, n. 2.

(...)

### **Art. 3**

1. Agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell'art. 21 del Testo Unico dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione <sup>(3)</sup>.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lett. b) dello Statuto, nonché della potestà regolamentare di cui all'articolo 43, comma 3, dello Statuto, su proposta del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, può adottare un Regolamento che, nel rispetto della normativa in materia e senza aggravio a carico del bilancio regionale, preveda forme di incentivazione per il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale che partecipa all'attività finalizzata al recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione Calabria con provvedimenti giurisdizionali definitivi <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Vedi, al riguardo, il Reg. reg. 30 agosto 2007, n. 6.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'art. 32, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(...)

**LOMBARDIA/44/2016/PAR**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota prot. n. 55712 del 26 novembre 2015, acquisita da questa Sezione in pari data con il prot. n. 12945, con la quale il Presidente della Provincia di Mantova ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

### **OGGETTO DEL PARERE**

Con la nota indicata in epigrafe il Presidente della Provincia di Mantova, richiamato l'art. 9, commi 3, 5, 6 e 7 della legge 11 agosto 2014, n. 114, che contiene la riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, formula alla Sezione un'articolata richiesta di parere proponendo i seguenti quesiti:

1. se la previsione del comma 3, ultimo periodo ("La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione") debba intendersi nel senso che l'amministrazione sia tenuta a trattenere una parte delle somme recuperate nei confronti delle controparti soccombenti riversandola nel proprio bilancio, o sia da riferirsi esclusivamente all'eventuale eccedenza rispetto ai "limiti di cui al comma 7". In sostanza, si chiede se la norma implichi in via generale un'entrata per l'amministrazione a valere sulle somme recuperate a titolo di spese di lite (con conseguente decurtazione di tale tipologia di compensi legali nella misura da individuare in sede regolamentare), oppure trovi applicazione soltanto nel caso di superamento del limite trattamento economico complessivo dell'avvocato interno.
2. in relazione al disposto del comma 6, se lo "stanziamento relativo all'anno 2013" rappresenta il tetto massimo di spesa per i compensi professionali nel caso di cause vinte a spese compensate (e di transazione dopo sentenza favorevole), restando l'amministrazione libera di prevedere uno stanziamento inferiore al corrispondente importo già stanziato nel 2013 in relazione alle proprie capacità finanziarie, posto che in tali casi la relativa provvista grava sulle risorse dell'Ente. Inoltre, se il limite costituito dall'ammontare dello stanziamento di bilancio condiziona il diritto di percepire i compensi per cause vinte a spese compensate nella sua fase genetica, oppure se i compensi maturati ma non erogati in quanto eccedenti detti limiti siano esigibili negli anni successivi o siano da considerare definitivamente perduti.
3. il significato da attribuire al "trattamento economico complessivo" di cui al comma 7 dell'art. 9 e, in particolare, se ai fini della corretta determinazione di tale limite debbano essere considerati o meno i compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente e quale anno vada preso a riferimento.

### **PREMESSA**

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dalla Provincia di Mantova rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

#### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente provinciale, si osserva che il presidente della provincia è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

#### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi,

le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, atteso che concerne l'interpretazione di norma che ha diretta incidenza sulle spese dell'Ente richiedente.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

#### **MERITO**

Prima di procedere all'esame dei singoli quesiti formulati dall'ente istante, si richiama integralmente la deliberazione di questa Sezione (Lombardia/469/2015/PAR del 18 dicembre 2015) con cui è stato delineato un quadro generale della riforma degli onorari delle avvocature degli enti pubblici, contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare questa Sezione ha ricordato che *"in una logica di contenimento di alcuni speciali emolumenti economici accessori (compensi agli avvocati dipendenti; diritti di rogito ai segretari comunali; c.d. incentivi alla progettazione per il personale tecnico), costituenti un'eccezione alla definizione contrattuale dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici (ed al conseguente principio di onnicomprensività retributiva), il legislatore ha previsto, in primo luogo, al comma 1, che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli avvocati dipendenti (ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato), siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (trattamento retributivo del primo presidente della Corte di cassazione, come ridefinito*



*dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)".*

Il successivo comma 3 dispone che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche (esclusi gli avvocati ed i procuratori dello Stato, per i quali vige una disciplina specifica) *"nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione".*

Il richiamato comma 5, poi, prevede che *"i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale".*

Il comma 6 aggiunge che *"in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013".*

Infine, il comma 7, ancora nell'ottica di contenimento e razionalizzazione di tale tipologia di compensi accessori (in aderenza allo spirito che permea l'intero decreto-legge n. 90 del 2014, cfr., per esempio, artt. 10, 11 e 13), prescrive che i compensi professionali previsti dal comma 3 e dal primo periodo del comma 6 (spettanti agli avvocati interni degli enti locali) debbano essere corrisposti *"in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo".*

In proposito, questa Sezione ha già chiarito che *<<nell'ipotesi di compenso professionale a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione (oggetto di disciplina nei commi 3 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014), il regolamento adottato dall'ente locale (in attesa di eventuale differente disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale), nel determinare i compensi spettanti agli avvocati interni, deve preventivamente decurtare, dalle*

*somme recuperate dalle controparti a titolo di spese giudiziali, l'onere necessario al pagamento dell'IRAP, al fine di provvedere, al momento della concreta liquidazione dei compensi ai dipendenti avvocati, al versamento all'erario di quest'ultima (che, come noto, incombe sull'ente datore di lavoro). La norma permette, infatti, all'amministrazione di determinare, oltre che le modalità, la "misura" del compenso spettante al dipendente avvocato, a fronte di un contenzioso risolto a favore dell'ente e con pagamento delle spese a carico della controparte. Tale facoltà è resa evidente, in maniera simmetrica, nell'ultimo periodo del medesimo comma 3, in base al quale "la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione". Pertanto, a fronte della riscossione di una predeterminata somma (per es., euro mille) a titolo di condanna alle spese a carico della controparte, l'ente locale può stabilire, con il regolamento previsto dalla norma di finanza pubblica, di destinarne solo una quota a carico dei dipendenti avvocati (per es., euro seicento), riservandone la restante (nell'esempio fatto, euro quattrocento) al pagamento dell'IRAP al momento della concreta liquidazione del compenso o, comunque, a beneficio del bilancio dell'amministrazione>> (Lombardia/469/2015/PAR del 18 dicembre 2015).*

**Primo quesito: se la previsione contenuta nell'art. 9, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 90/14, deve intendersi nel senso che l'amministrazione è tenuta a trattenere una parte delle somme recuperate nei confronti delle controparti soccombenti riversandola nel proprio bilancio, o è da riferirsi esclusivamente all'eventuale eccedenza rispetto ai "limiti di cui al comma 7"? In altri termini, l'ente locale chiede se <<la norma implichi in via generale un'entrata per l'amministrazione a valere sulle somme recuperate a titolo di spese di lite (con conseguente decurtazione di tale tipologia di compensi legali nella misura da individuare in sede regolamentare), oppure trovi applicazione soltanto nel caso di superamento del limite trattamento economico complessivo dell'avvocato interno>>?**

Come già anticipato, anche se con riferimento alle somme destinate al pagamento dell'IRAP, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che l'ultimo periodo del comma 3 in discorso (ovvero, "la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione") va inteso nel senso che l'ente locale può stabilire, con il regolamento previsto dalla norma di finanza pubblica, di destinarne in favore dei dipendenti avvocati solo una quota della somma riscossa dalla controparte che è stata condannata al pagamento delle spese di lite. Infatti, l'art. 3 cit. consente all'amministrazione locale di determinare, oltre che le modalità, la "misura" del compenso spettante al dipendente avvocato (Lombardia/469/2015/PAR del 18 dicembre 2015).

**Secondo quesito: se la previsione (lo "stanziamento relativo all'anno 2013") contenuta nell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/14 <<rappresenta il tetto massimo di spesa per i compensi professionali nel caso di cause vinte a spese compensate (e di transazione dopo sentenza favorevole), restando l'amministrazione libera di prevedere uno stanziamento inferiore al corrispondente importo già stanziato nel**

**2013 in relazione alle proprie capacità finanziarie, posto che in tali casi la relativa provvista grava sulle risorse dell'Ente. Inoltre, se il limite costituito dall'ammontare dello stanziamento di bilancio condiziona il diritto di percepire i compensi per cause vinte a spese compensate nella sua fase genetica, oppure se i compensi maturati ma non erogati in quanto eccedenti detti limiti siano esigibili negli anni successivi o siano da considerare definitivamente perduti>>?**

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in sede consultiva, sono già intervenute sul tema dell'individuazione del "tetto" applicabile ai compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici. In particolare, la Magistratura contabile (Sez. reg. contr. Piemonte, parere n. 164/2015/SRCPIE/PAR del 20 novembre 2015 che richiama il parere n. 49/PAR/2014 reso dalla Sez. reg. contr. Puglia) ha messo in evidenza, innanzitutto, che *"la norma lascia alla contrattazione integrativa la competenza a determinare i criteri di riparto dei compensi, fermi restando tre tetti:*

- *il primo è quello retributivo individuale generale, per cui ai sensi dell'art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base alla norma estensiva dell'art. 1, commi 471 ss, della legge 147/2013, anche gli enti locali dovranno dare applicazione al DPCM 23 marzo 2012 (secondo le circolari esplicative 8/2012 e 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica) che ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di "chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con (...) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (...)" (art. 1, comma 471, l. 147/2013), in quello del primo presidente della Corte di cassazione, che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato fissato in € 240.000,00 a decorrere dal 1° maggio 2014. Negli emolumenti percepiti vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese;*

- *il secondo è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio);*

- *il terzo è quello finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l'ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti.*

*In secondo luogo, la normativa de qua non ha innovato rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva in tema di trattamento economico*

*accessorio, per cui per i principi di trasparenza ed onnicomprensività del trattamento economico, le risorse destinate agli avvocati interni dell'ente continuano a transitare necessariamente dal fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. e) e 37 del CCNL 23 dicembre 1999 (norma quest'ultima che congiuntamente a quella dell'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 appare superata dalle nuove previsioni legislative) o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1 aprile 1999 per il personale non dirigente.*

*Peraltro, la disposizione de qua è in linea con quanto previsto fino al 31 dicembre 2014 (non più prorogato) dall'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, in merito al blocco della contrattazione integrativa, blocco nel quale rientravano questi compensi, essendone esclusi, in virtù della deliberazione n. 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011 delle Sezioni riunite, solo quelli "derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio".*

*Inoltre, deve precisarsi che la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea.*

*Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa", per cui "l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali".*

*Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza (allegato n. 4.2 par. 5.2 lett h).*

*Detti principi, dettagliati nella vigenza del bilancio armonizzato, erano già presenti tra i principi contabili approvati il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali e condensati nel P.C. 3 par. 65, secondo il quale "l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione".*

*Da ultimo, il richiamato parere afferma che "il limite si applica ai compensi derivanti da sentenze depositate dopo l'entrata in vigore del decreto, come prevede il comma 8, 1° periodo, dell'art. 9 del DL 90/2014, per cui, di converso, lo stanziamento può eccedere il limite normativo per una quota pari ai compensi, non ancora corrisposti agli interessati, per sentenze depositate anteriormente a quella data".*

Questa interpretazione è stata avallata anche dalla sezione regionale di controllo della Liguria (parere n. 85 del 22 dicembre 2015) che ha precisato che <<Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, il Parlamento, pur concedendo agli enti locali un margine di autonomia nella eventuale corresponsione degli onorari ai propri legali interni, ha previsto un limite massimo, rappresentato dalle somme iscritte nel fondo delle risorse decentrate, che non possono superare quelle stanziare nell'esercizio 2013. E' opportuno, peraltro, tenere presente come, secondo l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), la compensazione delle spese, nei processi civili e amministrativi, possa essere disposta, oltre al caso infrequente di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Si tratta, quindi, di situazioni che comportano la profusione di una prestazione intellettuale di elevatissima qualità, dovuta all'oggettiva complessità della fattispecie dedotta in giudizio, la quale di per sé giustifica una maggiore esigenza di incentivazione e di riconoscimento economico>>.

Alla luce del quadro normativo ed ermeneutico sin qui richiamato, con specifico riferimento al quesito formulato dall'ente provinciale istante, appare evidente che il concetto di "tetto" opera come limite massimo per la potestà regolamentare dell'ente; pertanto resta salva la facoltà di prevedere uno stanziamento inferiore in relazione alle capacità finanziarie dell'ente medesimo.

**Terzo quesito: qual'è <<il significato da attribuire al "trattamento economico complessivo" di cui al comma 7 dell'art. 9 e, in particolare, se ai fini della corretta determinazione di tale limite debbano essere considerati o meno i compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente e quale anno vada preso a riferimento>>?**

Come già detto in relazione al punto che precedere, il tetto è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio).

Si aggiunga che, con specifico riferimento al concetto di "trattamento economico complessivo", occorre rimandare all'art. 45 del DLgs 165/2001. Come ha ricordato la Sezione regionale di Controllo per la Puglia (parere n. 33/14), con l'espressione in parola si "intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi per la progettazione) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, cioè, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto

*all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (nello stesso senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 427/2001/PAR del 30 giugno 2011).*

*Il limite, essendo rapportato ad un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno".*

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria  
Il 16/02/2016  
Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Daniela Parisini)



**Repubblica italiana** del. n. 187 /2015/PAR

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 17 luglio 2015

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea LUBERTI	Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

*costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;*

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *“Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;*

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *“Pronuncia di orientamento generale”* sull’attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo per l’anno 2015;

visto il decreto del 18 giugno 2015 n. 4/2015 con il quale il Presidente di Sezione ha assegnato le competenze al Referendario Dott. Andrea Luberti;

vista la nota protocollo n. 11382 del 26 maggio 2015, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Lanciano (CH);.

vista l’ordinanza del 14 luglio 2015, n.20 /2015, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;

udito il relatore, Referendario dott. Andrea LUBERTI;



**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Lanciano richiede delucidazioni sulla portata operativa dell'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare se sia possibile attribuire quota parte dei compensi professionali disciplinati da tale legge ai dipendenti del Settore Avvocatura che non rivestano la qualifica di avvocati.

**IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'**

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, che ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta.

Nessun dubbio sussiste in ordine al requisito soggettivo, posto che la richiesta di parere proviene dal Sindaco del Comune di Lanciano (CH), ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, si osserva quanto segue.

I pareri sono previsti dalla L. n. 131/2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

In conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006 possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la richiesta di parere proveniente dal Comune di Lanciano ha ad oggetto un quesito rientrante nella nozione di "contabilità pubblica" come sopra delineata, attesa la generalità e l'astrattezza del quesito, nonché l'afferenza della problematica all'attività finanziaria e patrimoniale di un ente pubblico (in tal senso Corte dei conti, sez. Basilicata, del. 22 gennaio 2010, n. 2).

## **MERITO**

La normativa conferente dispone che " 1. *I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del*

*decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (omissis).*

*3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.*

*5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e*

*contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

*6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (omissis)".*

Come può agevolmente desumersi dalle espressioni inequivocabilmente utilizzate dal legislatore, la novella normativa intende operare un chiaro riferimento ai soli dipendenti degli enti pubblici che posseggano lo *status* professionale di avvocato. Del resto, la novella ha inteso disciplinare in modo uniforme e al contempo innovativo l'annosa questione dei compensi professionali riconosciuti agli avvocati dipendenti degli enti pubblici in ragione della loro natura sostanzialmente "ibrida", vale a dire "sospesa tra l'autonomia e la

*subordinazione, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, relazionandosi costantemente con quello che è, al contempo, il proprio cliente, ma anche il suo datore di lavoro. Questa duplicità di status (la cd. doppia identità dell'avvocato dipendente: da un lato professionista, dall'altro pubblico impiegato) si riflette anche sulla struttura del trattamento economico a lui spettante, normalmente composto, pur nella varietà delle situazioni, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile, ancorché erogati con continuità (cd. propine)" (in tal senso e da ultimo TAR Puglia - sez. II, 16 ottobre 2014, n. 2543).*

Esula evidentemente dall'intento del legislatore, invece, l'obiettivo di fornire alle amministrazioni un crivello per eludere il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, che importa che *"nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio, anche se di particolare complessità"* (Sez. controllo Lombardia, 6 marzo 2013, n. 73).

Da ultimo, si rammenta che la recente legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247) all'art. 23, nel disciplinare lo *status* degli avvocati degli enti pubblici, prevede che *"gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla*

*funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo". Presupposto per l'erogazione dei compensi professionali ai dipendenti delle avvocature erariali è allora il dato formale dell'iscrizione all'albo (comma 2), oltre che quello sostanziale della "stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni".*

**P.Q.M.**

Nelle considerazioni su esposte è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo sulla richiesta di parere del Comune di Lanciano (CH).

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Lanciano (CH), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2015.

L'Estensore  
F.to Andrea LUBERTI

Il Presidente  
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 17 luglio 2015  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
F.to Giammaria Lorella

N. 02543/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01246/2012 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia****Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Giuditta Angelastri, Maria Addolorata Amato, Maria Giovanna Capoccia, Eugenio Sambati, Francesca Testi, Anna Simona Tondi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariagabriella Spata e Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Lecce, via Zanardelli, 66;

***contro***

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imperatore Adriano, 9;

***per l'annullamento***

- della deliberazione della G.P. di Lecce n. 92 del 29 maggio 2012, avente ad oggetto "Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura provinciale", pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 4 giugno 2012 al 19 giugno 2012;

- del Regolamento approvato con la citata deliberazione nonché di ogni altra disposizione incidente in peius e contra legem sul compenso professionale spettante agli Avvocati dell'Ente;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

Nei Motivi Aggiunti, depositati in data 7 giugno 2013, per l'annullamento

- della deliberazione della G.P. di Lecce n. 67 del 19 marzo 2013, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 21 marzo 2013 al 5 aprile 2013, e del Regolamento approvato con la citata delibera;

- della Relazione introduttiva sui principi ispiratori del predetto Regolamento;

- della deliberazione della G.P. n. 91 del 7 maggio 2013;

- della Relazione in ordine alle osservazioni presentate dalla CGIL sul Regolamento e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi gli avv.ti G. Spata e A. Tolomeo per i ricorrenti e F.sco Baldassarre per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. I ricorrenti, tutti avvocati della Provincia di Lecce, hanno impugnato il "Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura provinciale", approvato con deliberazione della G.P. di Lecce n. 92/2012, con il quale la Giunta Provinciale ha, in varia guisa, ridotto il compenso accessorio loro spettante.



2. Ha resistito al gravame la Provincia di Lecce svolgendo articolate difese.

3. Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il nuovo "Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura provinciale", approvato lite pendente con deliberazione della G.P. di Lecce n. 67 del 19 marzo 2013, con il quale è stato abrogato il precedente Regolamento e sono stati introdotti nuovi criteri per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati provinciali, basati sulla distinzione tra sentenze favorevoli con spese a carico della controparte (per le quali il compenso spetta per intero) e sentenze favorevoli con spese compensate (per le quali il compenso è stato significativamente ridotto).

3.1. Oggetto d'impugnazione sono, in particolare, gli artt. 3, comma 6, 4, 5 e 6 del nuovo Regolamento dei quali si riporta qui di seguito il testo.

L'art. 3, rubricato "*Condizione per l'attribuzione dei compensi*" stabilisce, al comma 6, che: "*Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe, dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi etc.)*".

L'art. 4, sotto la rubrica "*Misura dei compensi*", dispone che:

- (comma 1) "*Nel caso di spese compensate in tutto, ovvero con l'indicazione "nulla per legge" ovvero senza alcuna disposizione sulle spese, all'Avvocatura spetta un compenso pari alle competenze medie che scaturiscono dalla liquidazione per fasi di cui al D.M. n. 140/2012, ossia il valore medio di liquidazione con un abbattimento dell'80% . Nulla spetterà a titolo di spese generali*".

- (comma 3) "*Nel caso di controversie contestualmente promosse dall'Amministrazione ovvero da soggetti diversi nei confronti della Provincia avverso il medesimo provvedimento, ancor più se implicanti la trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto (come, a puro titolo esemplificativo, l'impugnazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada),*

*all'Avvocatura spetta il compenso, determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2, per una sola controversia aumentato del 10% per ciascuna delle ulteriori controversie?*

L'art. 5, rubricato "Incarichi congiunti", statuisce che "Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli Avvocati interni, determinati secondo criteri del presente regolamento, sono ridotti del 60% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del 70% in caso di incarico congiunto con due o più professionisti esterni, dell'80% in caso di incarico congiunto con tre o più professionisti esterni, purché l'Avvocato dell'Ente abbia concorso, seppure in maniera marginale, alla redazione degli atti giudiziari ed all'attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell'Ente"

L'art. 6 ("Liquidazione compensi professionali") è impugnato nelle parti in cui dispone che:

- (comma 5) *"Quanto al valore della causa esso verrà determinato tenuto conto del petitum, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.: ove invece si tratti di giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi, il giudizio verrà considerato di valore indeterminabile e i parametri di determinazione del compenso saranno quelli riferiti allo scaglione da e 50.001,00 a 100.000,00, con abbattimento dell'80%. Con riferimento alla materia dei pubblici appalti di lavori e/o servizi il valore economico si determinerà in relazione al 10% dell'importo a base d'asta".*
- (comma 2) *"I compensi professionali di cui al al comma 1 troveranno copertura nel fondo approvato unitamente al bilancio di previsione e saranno erogati con cadenza semestrale e suddivisi in parti uguali fra i professionisti dell'Ufficio Avvocatura iscritti nell'Albo speciale, nei limiti del fondo medesimo" .*

A sostegno dell'impugnazione interposta gli istanti hanno dedotto plurimi vizi di violazione di legge (violazione degli artt. 7 e 8 L n. 241/1990, art. 36 Cost., art. 23 L. n. 247 del 2012, D.M. n. 140/2012, art. 1, comma 26, L. n. 228/2012 recante modifiche al D.P.R, n. 115/2002) ed eccesso di potere (illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa, ecc.).

4. L'Amministrazione ha replicato analiticamente alle censure avversarie chiedendo la reiezione del gravame.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 9 luglio 2014 all'esito della discussione orale.

## DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Regolamento provinciale sui compensi professionali, approvato in corso di causa a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali e dell'introduzione dei Parametri, ha abrogato il precedente Regolamento del 29 maggio 2012, sterilizzandone l'efficacia non solo per il futuro, ma anche per il passato.

Con apposita norma transitoria si è, infatti, previsto che, per il futuro, cioè per tutti i giudizi definiti dopo l'entrata in vigore del D.M. n.140/2012, trovano applicazione i nuovi Parametri previsti dal D.M. n.140/12, mentre per il passato, cioè per i processi definiti con provvedimenti giurisdizionali pubblicati nel breve periodo di vigenza del Regolamento del 29 maggio 2012, i compensi professionali sono determinati secondo le precedenti tariffe professionali di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 (più favorevoli ai ricorrenti): ogni possibile pregiudizio ricollegabile al Regolamento del 29 maggio 2012, impugnato con il ricorso originario, è stato, dunque, eliso dalla norma transitoria.

2. I motivi aggiunti meritano solo parziale accoglimento.

Non sussiste il denunciato vizio di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto, ex art 13 L. n. 241 del 1990, le disposizioni sulla partecipazione procedimentale non si applicano nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi.

L'ARAN, con chiarimento RAL n.1049, ha inoltre osservato che *"l'art.27 del CCNL del 14.09.2000 demanda alle autonome determinazioni degli Enti l'adozione di una*

*disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi. Si tratta di una disciplina unilaterale dell'Ente, dato che non è previsto in alcun modo l'intervento della contrattazione integrativa. Questa è legittimata soltanto a determinare l'eventuale correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato, nel caso si tratti di avvocati titolari di posizioni organizzativa”.*

Risulta, in ogni caso, dagli atti di causa che la Provincia di Lecce ha avviato una procedura informativa e partecipata coinvolgendo tutte le O.O.S.S., come dimostra il fatto che la CGIL con nota prot. n.35195 del 10 aprile 2013 ha presentato osservazioni.

3. Vanno disattesi i motivi aggiunti con i quali i ricorrenti censurano la riduzione del compenso accessorio prevista dagli artt. 4, 5 e 6 del nuovo Regolamento.

Ai fini di una migliore comprensione delle questioni trattate e delle ragioni della decisione si reputa opportuno procedere a una breve ricostruzione della figura dell'avvocato-dipendente e del quadro giurisprudenziale di riferimento.

Com'è noto, l'avvocato dipendente di un ente pubblico è figura professionale ibrida, da sempre sospesa tra l'autonomia e la subordinazione, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, relazionandosi costantemente con quello che è, al contempo, il proprio cliente, ma anche il suo datore di lavoro.

Questa duplicità di status (la cd. doppia identità dell'avvocato dipendente: da un lato professionista, dall'altro pubblico impiegato) si riflette anche sulla struttura del trattamento economico a lui spettante, normalmente composto, pur nella varietà delle situazioni, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile, ancorchè erogati con continuità (cd. propine).

Il trattamento economico accessorio del personale togato degli enti pubblici non è regolato in modo uniforme, riscontrandosi nella prassi significative divergenze tra

le avvocature dei singoli enti. In alcuni casi l'Amministrazione riconosce ai propri difensori il diritto di recuperare solo parte (o tutto) degli onorari posti dal giudice a carico della controparte soccombente; in altri casi gli avvocati pubblici hanno, invece, il diritto di recuperare non solo detti onorari, ma anche le c.d. spese compensate, cioè una somma versatagli direttamente dall'Ente in caso di vittoria della controversia con spese non a carico della controparte. La corresponsione delle propine non è, tuttavia, un dato immancabile ravvisandosi nella galassia dei difensori degli enti pubblici, anche avvocati cui la parte datoriale riconosce solo un trattamento economico tabellare (la retribuzione ordinaria), talvolta maggiorato da incentivi legati a progetti di produttività, alla partecipazione a commissioni e simili. Anche in giurisprudenza non è dato riscontrare uniformità di vedute sui criteri di determinazione dei compensi aggiuntivi dovuti agli avvocati degli enti pubblici e, prima ancora, sul diritto degli stessi a percepire le propine: la varietà delle posizioni pretorie è, per lo più, dovuta all'assenza di una regolamentazione unitaria e analitica della materia, disciplinata da norme elastiche contenute, a seconda dei casi, in leggi, contratti collettivi e regolamenti e caratterizzata, come visto, da prassi applicative spesso distanti e diversificate tra loro.

Un primo indirizzo, nell'evidenziare la specialità del personale togato rispetto agli altri impiegati pubblici, riconosce ai legali dipendenti di enti pubblici il diritto a un compenso accessorio e tende a calibrarlo sulle (vecchie) tariffe professionali: tale principio è stato ritenuto prevalente sulla stesso principio di omnicomprensività della retribuzione, tradizionalmente sancito in materia di lavoro pubblico dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.

Costituisce espressione di quest'orientamento Cons. Stato, sez. IV, 31-03-1989, n. 202 secondo cui *“Considerato il loro particolare duplice status di professionisti e di pubblici dipendenti, agli appartenenti agli uffici legali degli enti pubblici non può essere negata la corresponsione di un compenso che, rispondendo al carattere delle loro prestazioni (in ciò del tutto*

*differenziate da quelle degli altri dipendenti dell'ente), ne riconosce la natura professionale e non viola il principio dell'onnicomprendività della retribuzione sancito dall'art. 31, d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347; tale diritto, che trova la sua fonte normativa primaria nell'art. 3, 4° comma, lett. b) e 57, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non può essere eluso da un atto normativo di carattere secondario - quale è il decreto presidenziale che in base alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 - recepisce gli accordi contrattuali - stipulati con le organizzazioni sindacali e deve opportunamente essere valorizzato dagli enti pubblici (compresi gli enti locali) mediante integrazione della normale retribuzione spettante al dipendente-professionista con un emolumento aggiuntivo suscettibile di rivalutazione secondo gli indici Istat”.*

Nello stesso senso si era già espresso T.a.r. Abruzzo, 07- 09-1983, n. 252 ad avviso del quale *“I componenti degli uffici legali degli enti locali, col duplice status di professionisti iscritti all'albo speciale previsto dall'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, tenuti al rispetto dei doveri propri di tutti gli esercenti la professione forense, e di pubblici dipendenti con i diritti e doveri che ne derivano, svolgono funzioni assolutamente non riducibili a quelle dei normali dipendenti investiti di funzioni burocratiche ed amministrative; ciò spiega il diritto dei soggetti menzionati a percepire, oltre alla normale retribuzione, le compartecipazioni agli onorari ed alle altre indennità di avvocato espressamente riconosciute dalle norme contenute nell'art. 57 r.d.l. n. 1578 cit., che, per il suo valore formale di legge, non può considerarsi abrogata dalla disposizione regolamentare contenuta nell'art. 19 d.p.r. 1° giugno 1979, n. 191 relativa all'onnicomprendività della retribuzione prevista per i dipendenti dagli enti locali”.*

Anche per Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 1989, n. 581 *“Gli avvocati e procuratori addetti agli uffici legali degli enti pubblici, hanno diritto agli onorari di giudizio liquidati a favore dell'ente per l'attività difensionale svolta, per effetto degli art. 3, 4° comma, lett. b) e 57, r.d.l. 27 40 novembre 1933, n. 1578 (c. d. legge professionale forense)”.*

Un diverso indirizzo giurisprudenziale tende, invece, ad assimilare gli avvocati-dipendenti agli altri pubblici impiegati, attribuendo priorità assoluta alla disciplina

speciale del rapporto di impiego e negando loro il diritto a ricevere un compenso aggiuntivo che tenga conto della particolare natura dell'attività svolta.

Sono riconducibili a questo filone interpretativo alcune pronunce del giudice amministrativo e del giudice ordinario e, soprattutto, una decisione della Corte Costituzionale.

Secondo T.a.r. Piemonte, sez. I, 10 febbraio 1984, n. 22 *“L'art. 57 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, avente ad oggetto l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nell'attribuire il diritto agli onorari ed alle altre indennità agli avvocati e procuratori, non distingue tra gli appartenenti al foro libero e gli avvocati e procuratori iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo di cui all'art. 3 4° comma lett. b) r.d.l. cit.; peraltro, non può ritenersi che tale norma attribuisce agli avvocati e procuratori comunali il diritto a percepire i suddetti compensi, atteso che la disciplina degli onorari è contenuta negli art. 2230 e segg. c.c., relativi al contratto d'opera intellettuale e nelle numerose leggi speciali promulgate in materia”*.

Cons. Stato, sez. V, 26-10-1984, n. 76 ha ritenuto che *“L'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nel riconoscere la possibilità a taluni dipendenti di ente pubblici muniti dell'apposito titolo professionale di svolgere attività forense nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, non sancisce anche il loro diritto a percepire i relativi onorari, ma esaurisce la sua portata nell'introdurre una deroga al principio generale dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'esercizio di altra professione e con qualsiasi impiego pubblico o privato retribuito”*.

Cass. Sez. Lav., 8 agosto 2006, n. 17941 ha affermato che *“Nessuna norma impone la corresponsione di onorari e competenze professionali da parte di enti pubblici i quali si avvalgono dell'attività dei propri uffici legali attraverso avvocati legati da rapporto di pubblico impiego, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso. Deve pertanto ritenersi che, in assenza di specifica disciplina, un dipendente di un ente pubblico con mansioni di dirigente che svolga abitualmente, per espressa previsione contrattuale, anche l'attività di difesa in*

*giudizio dell'ente, non abbia diritto a percepire, oltre alla normale retribuzione, anche onorari e competenze per l'attività professionale svolta”.*

Corte Cost., sentenza 10 giugno 1988, n. 624 ha dichiarato *“infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 cost., degli art. 3 e 10, l. reg. Campania 17 marzo 1981, 42 n. 12 e della tabella C allegata, che non prevedono, per gli avvocati e procuratori dipendenti dalla regione Campania, un trattamento giuridico ed economico diversificato rispetto a quello degli impiegati amministrativi né un ruolo professionale distinto né una diversità di trattamento fra avvocati e procuratori”.*

3.1. Ciò premesso in termini generali può ora procedersi allo scrutinio delle specifiche questioni che formano oggetto del presente giudizio, il cui cuore pulsante è costituito dalla verifica della legittimità della previsione regolamentare che, per l'ipotesi di vittoria della causa con spese totalmente compensate, ha previsto che *“all'Avvocatura spetta un compenso pari alle competenze medie che scaturiscono dalla liquidazione per fasi di cui al D.M. n. 140/2012, ossia il valore medio di liquidazione con un abbattimento dell'80%. Nulla spetterà a titolo di spese generali”* (art. 4, comma 1, Reg.).

Nell'affrontare la questione occorre muovere dall'individuazione delle fonti che disciplinano i compensi aggiuntivi spettanti agli avvocati provinciali.

La materia è attualmente disciplinata dall'art 27 del CCNL Comparto Regioni-Enti locali, del 14 settembre 2000, e dall'art. 37, del CCNL 1998-2001 del medesimo comparto per la Dirigenza, di analogo tenore, secondo il quale: *«gli enti locali provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del Ccnl del 31 marzo 1999 (n.d.r. per i titolari di posizione organizzativa)»*,



ovvero, mutatis mutandis, per la dirigenza, *«valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati dalla erogazione della retribuzione di risultato»*.

Entrambe le disposizioni contrattuali, all'ultimo capoverso, dispongono che *«Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente Ccnl»*.

Il contratto collettivo applicato rimette, dunque, al Regolamento – e quindi alla scelta di autonomia del singolo ente – la concreta disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti agli avvocati provinciali, con il solo limite del rispetto dei “principi” dettati dalla legge forense, che, nel testo attualmente vigente (art. 23 L. n. 247 del 2012), sancisce il diritto degli avvocati dipendenti degli enti pubblici a un *“trattamento economico adeguato alla funzione svolta”*.

Ciò posto, reputa il Collegio che il giudizio circa l'adeguatezza delle singole voci di cui si compone il compenso accessorio riconosciuto all'avvocato provinciale debba essere formulato all'esito di una valutazione sincretica, che tenga conto di tutti gli emolumenti in cui si articola il trattamento economico corrisposto dall'ente al personale togato.

Nel caso di specie dall'esame del CCNL applicato e del Regolamento attuativo-integrativo risulta che:

- resta fermo il diritto dell'avvocato provinciale a ricevere lo stipendio tabellare e gli altri emolumenti (indennità integrative o accessorie) connessi alla stipula di un contratto di lavoro subordinato;
- le propine continuano ad essere corrisposte per intero nel caso di vittoria della causa con spese poste a carico della parte soccombente;
- in caso di sentenza favorevole con parziale compensazione delle spese di lite è riconosciuta all'Avvocatura provinciale l'intera quota posta a carico della parte soccombente, al netto delle spese borsuali, nonché il 20% della quota parte su cui è caduta la compensazione;

- la riduzione dei compensi in caso di vittoria della causa con spese totalmente compensate (somme che, non essendo poste a carico della controparte, restano a carico dell'ente) è stata calcolata dalla Provincia non sulla base dei valori minimi, ma dei "valori medi" di liquidazione previsti dal D.M. n. 140 del 2012: l'abbattimento, disposto in misura pari all'80% del valore medio di liquidazione, pur significativo, non si discosta di molto da quello contemplato come possibile dalla Tabella A allegata allo stesso D.M. n. 140 del 2012, che in numerosi casi consente al giudice, per le varie fasi in cui è idealmente scomponibile il processo e in relazione ai vari scaglioni, di diminuire il compenso dell'avvocato in una forbice ricompresa tra il 50 e il 70% dei valori medi suggeriti dai Parametri Ministeriali (nelle cause di competenza del giudice di pace, relativamente alla fase istruttoria, l'abbattimento può raggiungere anche la soglia dell'80% dei valori medi).

E' opinione del Tribunale che le descritte modalità di determinazione del compenso complessivamente spettante al personale togato, seppur peggiorative rispetto al precedente assetto, non ledano il principio della retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.) nè il diritto degli avvocati provinciali a ricevere un trattamento economico "adeguato" alla funzione professionale svolta (art. 23 L. n.247 del 2012): l'abbattimento delle propine disposto dall'art. 4, comma 1, del Regolamento per il caso di sentenze favorevoli all'ente con compensazione totale delle spese di lite – valutato non atomisticamente, ma in uno alle altre componenti in cui si articola il trattamento economico complessivo dei ricorrenti – non appare affetto da profili di manifesta illogicità e/o ingiustizia né si pone in contrasto con il CCNL applicato e con l'art. 45 del D.lvo n. 165/2001.

Il CCNL applicato, infatti, nel regolare la materia dei compensi variabili, non rinvia tout court alla legge forense, ma ne richiama solo i "principi" ("*secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578*"), rimettendo all'autonomia regolamentare dell'ente la disciplina di dettaglio: ciò significa che, nel disciplinare la materia delle

propine dovute al personale togato - i regolamenti dei singoli enti pubblici conservano uno spazio di libertà in ordine al quantum debeatur e possono discostarsi, anche in peius, dalla disciplina applicabile agli avvocati del libero foro.

La posizione degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non può, del resto, essere equiparata a quella degli avvocati del libero foro, in quanto solo questi ultimi operano sul mercato in concorrenza tra loro, sopportano i costi e il rischio economico dell'attività svolta e non godono di alcuna retribuzione base.

L'avvocato dipendente di un ente pubblico, viceversa, può contare su un'adeguata base retributiva, riceve regolarmente gli affari legali dal proprio cliente-datore di lavoro e non sopporta né i costi né il rischio economico dell'attività svolta (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. Basilicata delibera n. 2/2010 che, nel richiamare Cons. St., Sez. IV, 12.3.1992, n. 272, il R.D. n. 1578 del 1933, osserva che *“i decreti ministeriali che approvano le tariffe professionali forensi disciplinano esclusivamente l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e i rapporti di prestazioni professionali instaurati con liberi professionisti, nell'ambito del rapporto privatistico di lavoro autonomo, e non possono trovare alcuna applicazione diretta o indiretta in materia di pubblico impiego. Nessun argomento può trarsi dal disposto dell'art. 3, quarto comma lett. B) R.D. cit., che consente in via eccezionale l'iscrizione dei dipendenti addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici in un apposito elenco speciale annesso all'albo professionale, poiché la norma disciplina l'esercizio dell'attività professionale e non è diretta in alcun modo a regolare il rapporto di pubblico impiego. Come ha rilevato anche la Corte Costituzionale..., le cui osservazioni vanno pienamente condivise, radicale è la differenza tra la posizione del libero professionista, che svolge la sua attività senza alcun vincolo organizzativo e con esposizione al rischio economico connesso ad una libera attività economica, e lo status di pubblico dipendente, assunto e retribuito proprio per lo svolgimento dell'attività professionale in questione con esenzione, peraltro, da ogni rischio economico”*).

La tesi sostenuta dai ricorrenti circa l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere ai propri legali, in aggiunta allo stipendio tabellare e alle indennità

integrative o accessorie, un compenso variabile commisurato a quello indicato nei Parametri Ministeriali di cui al D.M. n. 140/2012 non può, in ogni caso, essere accolta per la decisiva ragione che detti Parametri si applicano solo alla “liquidazione giudiziale” ovvero ai compensi liquidati dal giudice a favore del professionista in mancanza di accordo tra le parti. Essi, inoltre, lungi dall’essere rigidi e vincolanti, hanno soltanto una funzione orientativa: il loro compito è, appunto, quello di orientare il giudice, senza alcun vincolo e con esclusione di ogni inderogabilità minima e massima delle soglie individuate (in ciò sta la distinzione tra «parametro» e «tariffa»), nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore in mancanza di un previo accordo con il cliente ex art. 2233 c.c.

Anche il filone giurisprudenziale che considera indefettibile la corresponsione di compensi aggiuntivi alla retribuzione tabellare, in considerazione del doppio status rivestito dagli avvocati-dipendenti, ha, del resto, sempre rimesso all’Amministrazione le modalità di determinazione del *quantum* e del *quando* del compenso accessorio, circoscrivendone il nucleo di irriducibilità alle sole cause vinte con spese di lite poste a carico della controparte soccombente (T.a.r. Sicilia, sez. III, Catania, 16-02-1993, n. 90 *“Pur essendo rimesse all’amministrazione le modalità di determinazione del quantum e del quando, gli appartenenti al ruolo professionale dei legali delle USL hanno diritto ai compensi (indennità ed onorari) derivanti da cause dagli stessi vinte, così come previsto per avvocati e procuratori degli enti pubblici iscritti all’albo speciale”*; T.a.r. Piemonte, sez. I, 10 febbraio 1984, n. 22 *“ I componenti degli uffici legali degli enti pubblici rivestono il duplice status di professionisti iscritti all’albo speciale previsto dall’art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tenuti al rispetto dei doveri propri di tutti gli esercenti la professione forense, e di pubblici dipendenti, con i diritti e i doveri che ne derivano; pertanto, agli avvocati e procuratori comunali deve essere riconosciuto un compenso particolare per l’attività forense svolta, di ammontare adeguato alla particolare natura delle funzioni espletate,*

*relativamente agli onorari compresi nelle spese dei giudizi che le parti soccombenti devono rimborsare all'ente pubblico*’).

Va, infine, aggiunto che la riduzione dei compensi aggiuntivi dovuti agli avvocati della provincia di Lecce per l'ipotesi di sentenze favorevoli con compensazione totale delle spese di lite - somme che, non essendo poste a carico della controparte, restano a carico dell'ente - non costituisce una misura finanziaria isolata o extravagante, ma si inserisce in un trend di politica legislativa teso al contenimento della spesa pubblica (cfr. art. 1, comma 457 della L. n. 147 del 2013; art. 9 del D.L. n. 90 del 2014) e basato sulla considerazione che il pagamento dei compensi professionali agli avvocati interni di enti pubblici, nel caso di controversie definite con sentenze favorevoli per l'ente con compensazione totale delle spese legali, non rispettando il requisito dell'autoalimentazione, incide sugli equilibri di bilancio dell'ente e, pertanto, è assoggettato ai vincoli dettati dall'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 e dall'art.9, comma 2 bis, della legge n.122/2010 (Deliberazione n.51/contr/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite; deliberazione n.3/2012 Corte dei Conti — Sez. reg.dell'Umbria; Nota Ragioneria Generale dello Stato prot.72010 del 4 settembre 2013).

Alla luce delle suesposte considerazioni la previsione regolamentare (art 4 comma 1 Reg.) che, riempiendo lo spazio bianco lasciategli dal CCNL applicato, ha previsto che le propine spettanti agli avvocati provinciali in caso di vittoria della lite con spese compensate siano ridotte dell'80% rispetto ai valori medi (non minimi) previsti dal D.M. n. 140 del 2012 appare immune dai dedotti vizi di legittimità.

3.2. Per le stesse ragioni che hanno indotto il Collegio a “salvare” l'art. 4, comma 1, del Regolamento - peculiare status dell'avvocato dipendente di un ente pubblico; correlata necessità di operare una valutazione complessiva e non atomistica delle varie voci in cui si frammenta il trattamento economico riconosciutogli; non

necessaria conformità tra i criteri previsti dal D.M. n. 140/12, per la “liquidazione giudiziale” dei compensi e quelli stabiliti dalle norme interne della P.A. per la liquidazione delle propine; valore meramente orientativo dei Parametri Ministeriali, con possibilità di cospicui abbattimenti ad opera del giudice; esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti pubblici – vanno disattese le censure mosse dai ricorrenti all’art. 6, comma 5, laddove ha previsto che nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi *“il giudizio verrà considerato di valore indeterminabile e i parametri di determinazione del compenso saranno quelli riferiti allo scaglione da e 50.001,00 a 100.000,00, con abbattimento dell’80%. Con riferimento alla materia dei pubblici appalti di lavori e/o servizi il valore economico si determinerà in relazione al 10% dell’importo a base d’asta”*. Non vi è, infatti, necessaria omogeneità tra i criteri di determinazione del valore della causa previsti dal D.M. n. 140/12 e/o dalla normativa sul contributo unificato in materia di appalti e i criteri utilizzati dagli enti pubblici per stabilire la base di calcolo delle propine spettanti ai propri legali.

3.3. La riduzione dei compensi spettanti agli avvocati provinciali in caso di incarichi congiunti prevista dall’art. 5 del Regolamento (*“Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni i compensi spettanti agli Avvocati interni, determinati secondo criteri del presente regolamento, sono ridotti del 60% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, del 70% in caso di incarico congiunto con due o più professionisti esterni, dell’80% in caso di incarico congiunto con tre o più professionisti esterni, purché l’Avvocato dell’Ente abbia concorso, seppure in maniera marginale, alla redazione degli atti giudiziari ed all’attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell’Ente”*) si giustifica – oltre che per le motivazioni esposte ai par. 3.1. e 3.2, estensibili anche a questa fattispecie – in base alla considerazione che l’incarico esterno (conferito cioè a un avvocato del libero foro) è fattispecie eccezionale, in quanto derogatoria del principio generale secondo cui la P.A. deve provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni a

mezzo del personale di cui dispone. L'ente può ricorrere a professionisti esterni solo in situazioni di carattere eccezionale, ad es. ove non disponga al proprio interno di professionalità adeguate alla trattazione del singolo affare, nelle quali l'apporto del legale interno si risolve in una collaborazione marginale o non particolarmente titolata (cfr. Tar Lecce, Sez. III. Sent. n. 1847/2010).

3.4. La previsione contenuta nell'art. 4, comma 3, del Regolamento (*"Nel caso di controversie contestualmente promosse dall'Amministrazione ovvero da soggetti diversi nei confronti della Provincia avverso il medesimo provvedimento, ancor più se implicanti la trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto (come, a puro titolo esemplificativo, l'impugnazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), all'Avvocatura spetta il compenso, determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2, per una sola controversia aumentato del 10% per ciascuna delle ulteriori controversie"*) si giustifica - oltre che per le generali motivazioni esposte ai par. 3.1. e 3.2 - in base alla considerazione che nella fattispecie regolata (pluralità di cause contestualmente promosse avverso un unico provvedimento) si è in presenza di vertenze seriali o, comunque, connesse e dunque suscettibili di essere riunite, divenendo così una causa unica: la pluralità di cause è, in altri termini, soltanto formale, non sostanziale.

3.5. Il motivo di gravame proposto avverso l'art 6, comma 2, del Regolamento (*"I compensi professionali di cui al comma 1 troveranno copertura nel fondo approvato unitamente al bilancio di previsione e saranno erogati con cadenza semestrale e suddivisi in parti uguali fra i professionisti dell'Ufficio Avvocatura iscritti nell'Albo speciale, nei limiti del fondo medesimo"*) va dichiarato inammissibile perché formulato in via generica ed ipotetica (la norma viene censurata perché equivoca e ove interpretata nel senso che in caso d'incapienza del fondo nulla spetterebbe ai legali a titolo di compenso: pag 10 motivi aggiunti) e comunque per difetto di attualità della lesione (il fondo non risulta allo stato incapiente).

4. Meritano, invece, accoglimento le censure proposte avverso l'art. 3, comma 6, del Regolamento laddove statuisce che *“Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe), dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi etc.)”*.

La norma si pone in contrasto con gli artt. 27 del CCNL 14.09.2000 e 37 del C.C.N.L. Area dirigenziale 1998/2001 e, dunque, con l'art. 45 del D.lvo n. 165/2001 (*“Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti ...trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”*) per le ragioni di seguito indicate.

Il contratto collettivo (*“gli enti locali provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578”*) non contiene alcuna limitazione della nozione di “sentenza favorevole” né rimette la sua specificazione al Regolamento.

La nozione di *“sentenza favorevole all'Ente”* mal si presta a generalizzazioni o distinzioni categoriali, potendo desumersi solo dal raffronto tra conclusioni e dispositivo effettuato con riguardo agli atti del singolo processo.

Le ragioni che possono condurre ad uno degli epiloghi processuali che, secondo il Regolamento, non danno diritto alle propine sono molteplici e normalmente dipendenti da fattori del tutto estranei rispetto alla modalità di svolgimento dell'attività professionale degli avvocati interni: nella maggior parte dei casi contemplati dalla norma regolamentare l'ente pubblico consegue, inoltre, un vantaggio dalla definizione del processo con una delle suddette formule.

Gli accordi transattivi comportano sempre un vantaggio per l'ente in relazione alle pretese originariamente azionate dalla controparte: essi sono deliberati dagli organi di vertice della Provincia nell'esercizio di facoltà discrezionali che, alle volte, rispondono a valutazioni che esulano dalla disponibilità e competenze



dell'Avvocatura, la quale però, secondo il Regolamento, verrebbe a subirne conseguenze pregiudizievoli in termini di mancata percezione del compenso.

Anche le pronunce con cui si dichiara l'estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia al ricorso o altro (es. inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto) comportano sempre una definizione della vertenza in senso favorevole all'Amministrazione, poiché accomunate dalla circostanza che, in tali casi, il ricorrente ha desistito dal ricorso.

Dette pronunce di rito presuppongono, inoltre, l'espletamento di un'attività da parte del legale dell'ente e nulla esclude che la scelta del privato di non coltivare il giudizio sino a lasciarlo estinguere, sia diretta conseguenza proprio dell'attività difensiva posta in essere dall'avvocatura pubblica, sicché, escludere in detti casi, il diritto al compenso accessorio appare irragionevole e contraddittorio, oltre che in contrasto con la norme collettive e, dunque, con l'art. 45 del D.lvo n. 165/2001.

La stessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, che si ha quando nel corso del giudizio l'Amministrazione provvede in senso favorevole al ricorrente (ad es. rilasciando il provvedimento originariamente negato o ritirando in autotutela l'atto impugnato) presuppone, il più delle volte, l'espletamento di una consulenza legale da parte del difensore dell'ente e può finanche arrecare un vantaggio economico alla P.A., ad es. escludendo o limitando una sua possibile condanna al pagamento delle spese di lite o al risarcimento del danno (il vantaggio per l'Amministrazione è in tal caso indiretto e si apprezza sotto forma di risparmio di spesa): la sua indiscriminata sottrazione dal diritto a ogni forma di compenso accessorio appare, pertanto, irragionevole.

Entro questi ristretti limiti i motivi aggiunti meritano accoglimento.

5. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della difficoltà e problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; accoglie i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'art. 3, comma 6, del Regolamento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 9 e 30 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**CCNL 23/12/1999 (AREA DELLA DIRIGENZA) – ART. 37**

---

COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
AREA DELLA DIRIGENZA  
1998-2001

(...)

**ART. 37****Norma per gli enti provvisti di Avvocatura**

**1.** Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.

(...)

**14/09/2000 - CCNL SUCCESSIVO AL CCNL 01/04/1999 – ART. 27**

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI  
SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999

A seguito del parere favorevole espresso, in data 28.7.2000, dal Comitato di Settore del comparto Regioni-Autonomie Locali sul testo dell'accordo relativo al CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 11 settembre 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, **il giorno 14 settembre 2000**, alle ore 17,30, ha avuto luogo l'incontro tra:

**L'ARAN:**

nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI		CONFEDERAZIONI SINDACALI	
CGIL-fp/Enti Locali	firmato	CGIL	firmato
CISL/FPS	firmato	CISL	firmato
UIL/ee.ll	firmato	UIL	firmato
Coordinamento Sindacale Autonomo "Fiadel/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"	firmato	CONFESAL	firmato
DICCAP-Dipartimento Enti Locali Camere di commercio - Polizia Municipale (Fenal, Snalcc, Sulpm	firmato	CISAL	firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

(...)

**Art.27****Norma per gli enti provvisti di Avvocatura**

1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.

(...)